

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

303^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 1981

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente OSSICINI,
del vice presidente MORLINO
e del vice presidente VALORI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 16189
Presentazione del testo degli articoli . . 16189

Discussione:

« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 » (1484), d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Carta ed altri; Fracchia ed altri; Casalnuovo ed altri; Reggiani ed altri (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'organizzazione denominata Loggia P2 » (1523) (Relazione orale):

ANDERLINI (Sin. Ind.) 16214
BARSACCHI (PSI) 16198
BONIFACIO (DC), relatore sul disegno di legge n. 1523 16191

FILETTI (MSI-DN) Pag. 16222
FLAMIGNI (PCI) 16209
GUALTIERI (PRI) 16233
MAFFIOLETTI (PCI) 16229
MALAGODI (Misto-PLI) 16218
SAPORITO (DC) 16224
SPADACCIA (Misto-PR) 16201
* SPADOLINI, Presidente del Consiglio dei ministri 16190

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni 16189

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

S dia lettura del processo verbale.

VIGNOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PAVAN, MANCINO, DELLA PORTA, FIMOGNARI, SALERNO, D'AMICO, BAUSI, DAL FALCO, SANTALCO e PACINI. — « Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente la reversibilità alle vedove degli insigniti dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto del relativo assegno vitalizio » (1545);

BAUSI, ROSI, MANCINO, FIMOGNARI, SANTALCO e COCO. — « Adeguamento delle norme sulla pensione di reversibilità per la vedova del pensionato di Stato a quelle vigenti per le pensioni di previdenza sociale » (1546);

FIMOGNARI, CALARCO, SAPORITO, BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO e BAUSI. — « Costituzione dell'Istituto nazionale del teatro sacro ed interventi per la conservazione ed il restauro del teatro greco di Locri Epizephiri in Portigliola, dal teatro romano Mistya di Marina di Gioiosa Jonica e della chiesa e del chiostro di San Francesco di Assisi in Gerace » (1547).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

PRESIDENTE. La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, af-

fari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'organizzazione denominata Loggia P2 » (1523).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. In data 4 agosto 1981, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Cioce ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò (*Doc. IV, n. 62*).

Discussione dei disegni di legge:

« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 » (1484), d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Carta ed altri; Fracchia ed altri; Casalnuovo ed altri; Reggiani ed altri (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'organizzazione denominata Loggia P2 » (1523) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella, Pazzaglia, Mennitti, Martinat, Rubinacci, Staiti di Cuddia delle Chiuse; Carta, Del Rio,

Fontana Elio, Grippo, Mora Giampaolo, Padula, Segni, Silvestri, Zarro, Zurlo; Fracchia, Cecchi, Chiovini, Pochetti; Casalnuovo, Sepia, Raffaelli Mario, Sacconi, Felisetti, Ferrari Marte; Reggiani, Rizzi, Cuojati, Madau-do, Furnari, Costi e « Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'organizzazione denominata Loggia P 2 », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Come in precedenza stabilito, sui due disegni di legge si svolgerà un'unica discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri. Ne ha facoltà.

* **S P A D O L I N I**, *presidente del Consiglio dei ministri*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sia consentito al Governo, prima ancora che inizi in Assemblea con le relazioni e gli interventi d'iter conclusivo dei due disegni di legge all'ordine del giorno, di esprimere ancora una volta il proprio pensiero sulla portata politica di fondo delle decisioni legislative che sono davanti a voi, al di là dei loro specifici aspetti tecnico-giuridici su cui si pronuncerà in sede di replica, con l'autorità che gli compete, il Ministro guardasigilli.

Fin dai suoi primi atti, e nella sua stessa piattaforma programmatica, il Governo da me presieduto ha assegnato alla complessa e allarmante vicenda che si intitola alla loggia P2 non solo una priorità del tutto evidente, ma anche un'importanza emblematica. In effetti, in questa vicenda è confluuto torbidamente tutto un modo deviato di intendere e di vivere la realtà dello Stato che è agli antipodi della trasparenza dell'azione pubblica voluta dalla Costituzione.

Sulla base dei dati rigorosamente accertati nell'autorevole indagine amministrativa disposta dal precedente Governo Forlani, cui si riallaccia anche in questo senso la nostra iniziativa, è emersa una aberrante concentrazione di influenze amministrative della più svariata natura insieme connesse in un vincolo di omertà e di coperture inquietanti. Non solo, ma è apparso

evidente che questi legami proiettavano una ombra di indebita privatizzazione sulle strutture pubbliche distorcendole dai loro fini istituzionali, deviandone e deformandone il senso e gli scopi.

È contro questa pericolosa degradazione della vita statale che si è posto risolutamente il Governo, il quale, forte del consenso della sua maggioranza, punta a registrare più ampi consensi parlamentari, sia con la presentazione del disegno di legge che, dando organica attuazione all'articolo 18 della Costituzione, dispone lo scioglimento in via immediata della P2, sia con l'emanazione mediante circolare di una rigorosa direttiva a tutte le amministrazioni volta all'apertura di procedimenti disciplinari a carico dei pubblici dipendenti indiziati di appartenenza a tale organizzazione.

È appena il caso di ricordare che le norme e le procedure in quella sede applicabili sono quelle tipiche del nostro Stato di diritto, che, se daranno luogo alle sanzioni previste dall'ordinamento a carico di quanti si sono macchiati di comportamenti colpevoli legalmente accertati e provati, rappresentano nel tempo stesso la via alla riparazione morale che pure è dovuta a coloro che colpevoli non sono.

Il Governo ha messo a punto la sua proposta di attuazione legislativa dell'articolo 18 della Costituzione, cioè di adempimento costituzionale, con attenta preoccupazione di conciliare la difesa dello Stato con la piena garanzia contro ogni insidia al diritto di libera associazione, sacro ad ogni democrazia. Quanto ai provvedimenti amministrativi, era suo dovere adottarli con energica prontezza perchè fosse chiaro a tutti che l'aria della Repubblica è irrespirabile per ogni tipo di intrigante fazioso che voglia tendere, mediante la creazione di centri di potere occulto, a svuotare di contenuto gli istituti della democrazia.

Sono entrambe misure di difesa repubblicana che non consentivano e non consentono indugi. Sono perciò grato al Senato e al suo Presidente per la tempestività con la quale consente che questo elemento

prioritario dell'impegno assunto dal Governo nei confronti del Parlamento, sanzionato in modo specifico nella mozione motivata di fiducia e tale per sua natura, come ho detto in sede di replica nel dibattito fiduciario alle Camere, da coinvolgere una maggioranza più larga auspicabilmente di quella governativa, venga a definizione prima delle vacanze estive.

L'opinione pubblica, onorevoli senatori, chiede a noi questa pronta azione di difesa repubblicana.

Non ci sarebbe assoluzione per incertezze, ambiguità o esitazioni in un frangente come questo. Ma essa vuole anche, reclama, la verità su una vicenda che ha assunto il significato di una rivelazione di sfondi e fondali finora impenetrabili della vita nazionale e che solleva il più ampio tema dei centri di potere in una democrazia di massa; centrali occulte come in questo caso o con aspetti e modi di essere occulti, inammissibili in un regime fondato sulla pubblicità e sull'opinione, dunque sul controllo, sia quello degli organi competenti, sia quello della critica.

Perciò non esiste contraddizione, ma parallelismo e raccordo necessario tra i due disegni di legge oggi all'esame del Senato. Occorre agire subito, occorre sapere per l'ieri e per il domani. Non si può differire l'attuazione di un principio costituzionale che si è dimostrato in circostanze drammatiche essenziale, ma non si può del pari rinunciare alla ricognizione dei guasti che sono stati introdotti nelle nostre strutture statali e nei servizi pubblici essenziali. Dotare la Repubblica fondata sulla sovranità popolare dello strumento immediato per colpire possibili, silenziose, insondabili sedizioni, è solo una parte del più ampio compito, che esige accertamenti e riflessione, di modellare e rimodellare via via le sue istituzioni in modo che offrano seria resistenza alle deviazioni e alle malformazioni.

Il problema del raccordo tra i due provvedimenti indubbiamente esiste, essendo ogni inchiesta parlamentare finalizzata in modo precipuo a fornire la necessaria base conoscitiva in vista di pubbliche misure in buona parte già adottate o imposta-

te dal Governo in epoca successiva a quella in cui fu avanzata l'attuale proposta licenziata dall'altro ramo del Parlamento e che già, del resto, la vostra Commissione ha affrontato, suggerendo opportuni adeguamenti del campo e dell'oggetto di indagine. Sia riguardo a questa, che è materia di squisita competenza parlamentare, sia in ordine ad ogni perfezionamento tecnico della legge di attuazione costituzionale che consente di ancor meglio tutelare la certezza del diritto di libera associazione, lo esatto rigore, l'intera sicurezza di legalità delle procedure disciplinari e le altre esigenze avanzate in sede di dibattito fiduciario e da me allora, a nome del Governo, recepite, noi confidiamo nell'apporto del Parlamento al quale dobbiamo quella ulteriore e più aperta disponibilità che consegue al fatto di operare in materia costituzionale, con un solo ma pressante auspicio: che si proceda con la stessa responsabile alacrità, con la quale voi, onorevoli colleghi, avete iniziato, fino all'approvazione definitiva. Il paese ha bisogno di sapere che la sua sicurezza è affidata a mani ferme contro ogni forma di intrigo fazioso, che la sua vita pubblica deve poter riposare su ricostituite basi di trasparenza, che l'immagine della nostra democrazia deve essere ristabilita non da giustificazioni o perorazioni, ma mediante congrui e meditati provvedimenti.

Attuando la Costituzione, dando uno strumento alla volontà di verità degli italiani, noi tutti sappiamo di adempiere, nella rispettiva sfera, al nostro dovere. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Essendo stata autorizzata la relazione orale sul disegno di legge n. 1523, do la parola al relatore senatore Bonifacio.

B O N I F A C I O, *relatore sul disegno di legge n. 1523*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, nell'affrontare l'esame del presente disegno di legge dobbiamo avere la consapevolezza

dell'estrema delicatezza della disciplina d'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione.

Tale disciplina, se non costruita con la necessaria prudenza e con adeguata oculatezza, potrebbe comportare il pericolo di una grave menomazione di uno di quei diritti fondamentali che caratterizzano il nostro sistema. La libertà di associazione costituisce una delle componenti, forse addirittura la premessa stessa, del pluralismo e questo a sua volta si identifica con i tratti essenziali della democrazia, quale è delineata nella nostra Costituzione, quale faticosamente è stata costruita in questi decenni dalle forze politiche che alla Costituzione diedero vita e ad essa, vincendo ostacoli e difficoltà, hanno assicurato supporto e vitalità.

È di tutta evidenza che, in mancanza di prudenza e di oculatezza, pur se animati dai migliori propositi, potremmo immettere nell'ordinamento misure repressive estremamente pericolose per le nostre libertà. La semplice, la sola fiducia in un loro uso limitato e coerente con le finalità democratiche non sarebbe nè appagante nè sufficiente. Il legislatore ha l'obbligo di evitare il ricorso a norme che per la loro indeterminatezza possano dare luogo ad una latitudine interpretativa utilizzabile, eventualmente, anche in una sconvolgente direzione antidemocratica. Questa è invero la preoccupazione viva e fondata di quanti, nonostante il rischio di incomprendimento, pur in questi difficili nostri tempi si proclamano garantisti, perchè profondamente convinti che la democrazia debba difendersi non solo contro le aggressioni dirette, ma anche contro il rischio di adoperare, per combatterle, strumenti che essi stessi possano essere adoperati per corrodere il tessuto delle libertà.

Tenendo ben presenti queste preoccupazioni, sento di dovere qui ribadire il mio convincimento che sarebbe stato opportuno disporre di maggior tempo di riflessione nell'elaborazione di una disciplina attuativa di quella parte dell'articolo 18 che si riferisce alle associazioni segrete. Fatta questa affermazione, posso dire in tutta coscienza che sia il Governo nell'elaborazione del disegno di legge, sia la Commissione nel portare su di esso il suo esame (un esame caratteriz-

zato da serrato dibattito) hanno compiuto il massimo sforzo per proporre un testo che precluda ogni pericolo di distorsione e che, rendendo effettivo, vivente il divieto costituzionale, lo circoscriva in confini ben delimitati ed invalicabili.

Di tale sforzo costituisce testimonianza l'articolo 1 che dell'intera disciplina è *caput et fundamentum*. La sua elaborazione, come ognuno può intendere, ha richiesto un'attenta interpretazione dell'articolo 18 della Costituzione per cogliere, anche attraverso la rilettura del dibattito dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, il vero, autentico significato del divieto delle associazioni segrete, al di là della sua espressione meramente letterale.

Ciò ci ha portato a dover risolvere un dilemma di fondo: se, cioè, nella costruzione della fattispecie dell'associazione segreta sia sufficiente l'elemento obiettivo della segretezza, ovvero debba essere contemplata anche una qualche perversa finalità.

Il problema, sia dal Governo nella sua proposta, sia nell'esame approfondito che su di esso ha condotto la Commissione, è stato risolto con la seconda alternativa. Si è ritenuto, infatti, che il divieto debba colpire soltanto quelle associazioni le quali, attraverso la segretezza, svolgano un'attività sulla quale, proprio in considerazione degli interessi costituzionali che entrano in gioco, la legge deve esprimere un giudizio di disvalore e a tale giudizio deve collegare una disciplina di estremo rigore.

Ecco perchè, come non equivocamente si dice nella parte finale dell'articolo 1, il divieto è destinato a colpire l'associazione segreta in quanto essa svolga un'attività diretta ad interferire sui pubblici poteri e su enti di particolare rilevanza per gli interessi nazionali.

Giova in proposito fermare la nostra attenzione almeno su tre punti di particolare rilievo. Primo punto: all'espressione, contenuta nel testo governativo, che indicava l'attività qualificante dell'associazione segreta come quella diretta ad influire su organi costituzionali, eccetera, la Commissione ha sostituito l'espressione: « diretta ad interferire sul corretto esercizio delle funzioni ». Inol-

tre, a maggioranza, la Commissione ha respinto un subemendamento volto a sopprimere l'aggettivo: « corretto ». Come ognuno intende, la proposta della Commissione mira a rendere esplicito ciò che certamente lo stesso testo governativo sottintendeva. Poichè si tratta di una finalità che entra in una fattispecie vietata e colpita da sanzione penale, essa diventa oggetto di un giudizio di disvalore e, dunque, occorre tenerne rigorosamente fuori quelle attività le quali, se non rivolte a sollecitare un distorto uso delle pubbliche funzioni, non possono rientrare nel drastico divieto del conseguente sistema sanzionatorio.

Punto secondo: il testo governativo parla di influenza spiegata su organi costituzionali, su amministrazioni, su enti pubblici. La Commissione, con il concorso attivo dello stesso Governo (del quale devo dare atto), ha ritenuto di dover estendere la sfera di divieto anche all'attività di illecita interferenza spiegata su altri enti e soggetti, come indicati nel testo proposto all'Aula. A fondamento di questa scelta stanno due fondamentali considerazioni. La prima: la contemplazione dei soli organi costituzionali, amministrativi e pubblici (pubblici in senso stretto) è coerente con una struttura pubblica che adempia solo a determinate, specifiche, limitate funzioni; non sarebbe aggiornata alla nuova realtà istituzionale nella quale lo Stato fa fronte a nuove, significative funzioni, adempiendo ad esse con strutture che oltrepassano lo schema tradizionale dell'assetto dei pubblici poteri. La seconda riflessione è suggerita dallo stesso testo governativo, nella seconda parte dell'articolo 3 del disegno di legge.

Terzo punto (che mi pare molto importante per comprendere l'estrema limitatezza delle fattispecie): ritengo che nell'assoluta maggioranza dei casi l'attività volta ad interferire sul corretto esercizio di pubbliche funzioni si identifichi, in base all'ordinamento, con comportamenti penalmente illeciti in riferimento ai quali valgono le disposizioni del codice penale e le leggi speciali che puniscono le associazioni rivolte a tali attività criminose.

Si comprende allora che il divieto associativo, cui è rivolto il complesso della presente legge, assume contorni non solo ben delimitati, ma anche, devo dire, ben ristretti, in base all'articolo 1, perchè, benchè si tratti di associazione vietata ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, occorre che l'attività indicata nell'ultima parte della disposizione e di cui fin qui ho parlato, sia svolta da associazioni con particolari caratteristiche di segretezza. In proposito la proposta legislativa deliberatamente non ha voluto lasciare all'interprete spazi discrezionali, oltretutto spazi non conciliabili con il principio costituzionale di legalità del diritto penale, un principio, onorevoli colleghi, talvolta disatteso con laceranti conseguenze anche nel corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Perciò, proprio per delineare fattispecie precise e tassative, si richiede che con la predetta finalità degenerativa concorrano i seguenti alternativi elementi: che l'associazione occulto la sua esistenza o totalmente il suo essere; che tenga segrete congiuntamente finalità ed attività, (qui, come è facile constatare, l'elemento obiettivo si collega anche a quello finalistico, indicato nell'ultima parte dell'articolo 1, giacchè, come è facile immaginare, non vi sarà mai alcuna associazione che manifesti e renda palese la finalità di svolgimento di illecita interferenza sui pubblici poteri); occorre infine che sia tenuta sconosciuta in tutto o in parte l'identità personale dei soci. Anche nel rispetto di ciò che leggiamo sul parere della Commissione giustizia, ho presentato a nome della Commissione su quest'ultimo punto un emendamento, suggerito dal senatore Vittorino Colombo, il quale ha recato, qui come sempre, un notevolissimo contributo al nostro difficile dibattito.

Il testo dell'articolo 1 inoltre, anche sulla base della triste recente esperienza, si è preoccupato di rendere chiaro che nel concorso dei ricordati elementi l'associazione è segreta anche se si è costituita ed opera sotto l'usbergo di un'associazione di per sè palese e legittima.

Onorevoli colleghi, il divieto costituzionale, definito nei termini precisati dall'articolo 1, è assistito nell'articolo 2 da rigorose san-

zioni penali. Rispetto al testo governativo la Commissione all'unanimità ha ritenuto di dover aggiungere alla previsione del promovimento, della direzione e del proselitismo associativo la previsione, come reato, della semplice partecipazione, ovviamente con una sanzione penale meno grave. A tale emendamento la Commissione è pervenuta, ripeto, unanimemente, ritenendo non giusto che la partecipazione, la quale ovviamente secondo i principi deve essere consapevole della segretezza della associazione, vada esente da pena così come è penalmente rilevante la partecipazione dovunque, si tratti del codice o di leggi speciali, l'ordinamento preveda reati associativi.

Più significativo, a mio parere, è da considerare l'intervento della Commissione su altra parte del testo governativo. E su questo richiamo particolarmente l'attenzione, anche in riferimento al parere che la Commissione giustizia aveva espresso tenendo presente il testo governativo, non gli emendamenti successivamente approvati dalla 1ª Commissione.

Il testo governativo prevedeva che, almeno in via generale, il giudice penale, accertata la sussistenza dell'associazione segreta, ne disponesse lo scioglimento. Questo meccanismo è sembrato alla Commissione non coerente coi principi dell'ordinamento e, devo aggiungere, non coerente anche con rilevanti garanzie di ordine costituzionale. Dobbiamo in proposito tenere presente che l'accertamento della segretezza dell'associazione è condotto dal giudice nel processo penale solo al fine della decisione sulla responsabilità penale del singolo o dei singoli imputati. Quell'accertamento non potrebbe fare stato in processi che magari successivamente riguardassero altri imputati di reati commessi in quanto partecipi della stessa associazione. Lo scioglimento pronunciato con sentenza potrebbe essere in linea soltanto con un accertamento avente effetto *erga omnes*, ma in tal caso, onorevoli colleghi, si chiuderebbe ogni spazio a quel diritto di difesa che la Costituzione direttamente e con qualifica di inviolabilità collega ad ogni situazione subiettiva. Al processo penale possono partecipare soltanto i soggetti suoi propri, un

determinato imputato, o determinati imputati, la parte civile, il pubblico ministero. È possibile che la sentenza faccia stato su un punto qualificante della fattispecie, (l'accertamento della segretezza) nei confronti anche di futuri imputati o di altri interessati che non avrebbero avuto la possibilità giuridica di partecipare a quel processo, di impugnare quella sentenza che si concluderebbe con uno scioglimento?

È proprio sulla base di queste premesse di ordine strettamente costituzionale che la Commissione, che è stata sensibilizzata alla esigenza di non abdicare a fondamentali garanzie costituzionali, ha ritenuto di proporre all'unanimità una diversa soluzione: il potere di scioglimento viene affidato al Governo e va esercitato attraverso un procedimento che si conclude con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è caratterizzato dalla previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Tale procedimento, che normalmente si mette in moto quando da sentenza risulti la costituzione di una società segreta (sia pur incidentalmente ai fini di accertamento della responsabilità sul singolo imputato il giudice dovrà accertare che si tratti di società segreta), già di per sé offre, come vedremo, notevoli garanzie.

Ma questo procedimento poi è aggravato nell'ipotesi eccezionale nella quale, dovendosi far fronte a situazioni straordinarie, eccezionali, di urgenza, si deve prescindere dal previo accertamento giudiziario. Difatti la norma — così era il testo del Governo, su questo punto mantenuto integro — dispone che la deliberazione del Consiglio dei ministri sia preceduta da un parere (ovviamente obbligatorio, non vincolante) delle competenti Commissioni permanenti delle due Camere. Qui si tratta di un'ulteriore garanzia, di un procedimento che mette capo — dobbiamo riconoscerlo — ad un provvedimento di indubbia gravità.

Ma devo aggiungere che la soluzione così costruita dalla Commissione ha il pregio di evitare ogni dubbio di legittimità costituzionale. Lo scioglimento, onorevoli colleghi, e la confisca vengono disposti con atto amministrativo: tale è il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri. E quest'atto amministrativo, in base ai principi dell'ordinamento, non solo soggiace ai particolari controlli cui sottostanno gli atti del Governo, ma anche a quel sindacato giurisdizionale che può essere provocato da chiunque sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante.

Mi è sembrato di scorgere nel parere della Commissione giustizia una qualche preferenza per quella che fu la soluzione adottata nella legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista. Anche là era previsto il potere del Governo in caso di necessità e di urgenza di sciogliere il ricostituito partito fascista, però attraverso un decreto-legge. Mi si consenta di far osservare che qui le garanzie sarebbero state di fatto infinitamente minori, perchè mentre l'atto amministrativo è suscettibile di un immediato controllo giurisdizionale presso la giurisdizione competente, il decreto-legge è certo sottoposto anch'esso ad un controllo giurisdizionale, ma solo attraverso quei noti difficili meccanismi che mettono in moto la giustizia costituzionale. Vorrei dire, signor Presidente del Consiglio, che la soluzione scelta dal Governo (un decreto amministrativo) è molto più coerente con l'esigenza di fondo di garantire a tutti la possibilità di reagire ad eventuali atti di scioglimento illegittimi. È molto più garantista la soluzione che il Governo ha proposto e che la Commissione nei suoi tratti essenziali ha mantenuto ferma.

Onorevoli colleghi, poche cose sull'articolo 3 del testo governativo. Ci sono state alcune innovazioni di scarso significato, di scarsa rilevanza e di carattere tecnico, sulle quali non conviene qui attardarsi. La sola innovazione rilevante si legge nell'ultimo comma che è stato aggiunto dalla Commissione, perchè senza di esso l'articolo 3 avrebbe occupato uno spazio legislativo, signor Presidente, che è di spettanza delle regioni: delle regioni a statuto ordinario nell'ambito dei principi della legge dello Stato; delle regioni a statuto speciale che sulla materia della disciplina del rapporto con i propri dipendenti hanno addirittura una competenza esclusiva.

L'ultimo comma che cosa dice? Dice che il principio desumibile dall'articolo 3 — che

cioè l'adesione all'associazione segreta costituisce infrazione disciplinare — è principio generale dell'ordinamento. E ciò obbligherà le regioni sia a statuto speciale sia a statuto ordinario a legiferare — perchè loro è la competenza in materia — introducendo le opportune e necessarie misure, nel rispetto appunto di quel principio di fondo che è espresso dall'articolo 3 che, in quanto attuativo della Costituzione, giustamente nel comma è qualificato come principio dell'ordinamento.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, la seconda parte del disegno di legge — articoli 4 e 5 — riguarda la loggia P2, della quale anzitutto si dispone lo scioglimento *ope legis*.

A tale proposito, un primo preliminare interrogativo si è posto: se cioè il legislatore abbia un potere di tale contenuto. La Commissione unanimemente ha ritenuto che ogni dubbio in proposito sia privo di fondamento e ciò sul presupposto che l'articolo 18 della Costituzione pone un divieto che è direttamente operante nell'ordinamento. La tesi opposta, secondo la quale allo scioglimento si potrebbe addvenire solo in applicazione di una legge ordinaria di attuazione dell'articolo 18, è mossa da un nobile intento garantista (e per il futuro appunto prevediamo un procedimento siffatto), ma si scontra con un principio ermeneutico che è stato frutto di una faticosa conquista della dottrina e della giurisprudenza anche costituzionale, un principio ermeneutico secondo il quale, salvo che sia direttamente e diversamente disposto nello stesso testo costituzionale o salvo che ciò discenda da perentorie ragioni, la Costituzione è fonte di diritti e di obblighi direttamente operanti nell'ordinamento e di norme altrettanto direttamente applicabili.

Ma, una volta risolto positivamente questo problema, preliminare rispetto a tutti gli altri, è necessario constatare che il contenuto dell'articolo 4 è quello tipico della così detta legge-provvedimento. Perciò ci si è dovuti porre l'ulteriore questione, molto delicata, se la loggia P2 possa e debba essere considerata associazione segreta ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione (il che ovviamen-

te costituisce il presupposto della legittimità del suo scioglimento).

La Commissione ha ritenuto che l'indagine approfondita svolta in questa direzione non può che approdare ad un risultato positivo, coerente, onorevoli colleghi, (questo è importante) con la stessa definizione che l'articolo primo di questo disegno di legge dà dell'associazione segreta. A questo punto corre l'obbligo di dare il necessario rilievo agli accertamenti compiuti dal comitato amministrativo di inchiesta che fu nominato il 7 maggio 1981 dal presidente del Consiglio dei ministri dell'epoca, onorevole Arnaldo Forlani, come il presidente Spadolini ci ha anche ricordato nella sua introduzione. Dobbiamo ricordare, onorevoli colleghi, che allora ci fu molta ironia sulla costituzione e la nomina di tale comitato. Oggi, a distanza di tempo, possiamo apprezzare l'iniziativa del presidente Forlani, essendo certissimo, onorevoli colleghi, che solo sulla base dei risultati dell'inchiesta possiamo, con la legge, provvedere allo scioglimento della P2. Dobbiamo ricordare la relazione dei tre insigni giuristi, per le cariche ricoperte portatori di una preziosa esperienza di vita istituzionale. Dobbiamo riconoscere che essi hanno lavorato in tempi stretti, con grande capacità e, signor Presidente, onorevoli colleghi, con grande imparzialità. Sento di dover esprimere ad essi gratitudine perchè è il loro lavoro che oggi ci consente di affermare con tranquillità che lo scioglimento attraverso l'articolo 4 della legge poggia su basi sicure di legittimità. Senza l'iniziativa del presidente Forlani, senza il lavoro del comitato di inchiesta — di quel comitato, ripeto, che ha lavorato con apprezzata imparzialità — il legislatore non sarebbe stato in grado di intervenire con un puntuale provvedimento di scioglimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio fare ancora una considerazione che si aggiunge a quelle relative alla piena legittimità dell'articolo 4 del disegno di legge. Voglio mettere in evidenza — e spero di non essere frainteso — che lo scioglimento della P2 attraverso la legge, oltre che essere legittimo e rispondente a una fondamentale esigenza di difesa della Repubblica, evita

rilevanti e gravi rischi a coloro che, a torto o a ragione, siano stati sospettati di averne fatto parte. Infatti, ipotizzando che all'entrata in vigore di rigorose misure penali quali sono quelle dell'articolo 2 non si accompagnasse contestualmente lo scioglimento della P2, gravi potrebbero essere le conseguenze, nell'incertezza di una permanenza del vincolo associativo che, continuando al di là dell'entrata in vigore di questa legge, cadrebbe sotto la previsione penale dell'articolo 2. Invece proprio lo scioglimento della P2 consente di mettere una frattura fra il passato ed il futuro. Solo una ricostituzione, diretta o indiretta, dell'associazione cadrebbe sotto l'imperio della legge penale. Questo è quanto esplicitamente stabiliva il secondo comma dell'articolo 4 nel testo governativo, un comma che è stato soppresso dalla Commissione perchè ritenuto inutile e, proprio in quanto inutile, fonte di possibili equivoci interpretativi. Discende infatti dal principio — siamo stati tutti unanimi — che, ricostituita in qualsiasi forma un'associazione che rientri nella previsione dell'articolo 1, trovi immediata applicazione la disciplina penale.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli senatori, deve essere chiaro che alla fattispecie della loggia P2 sono inapplicabili le disposizioni sanzionatorie che nella prima parte sono introdotte dal disegno di legge: ciò in forza di un principio che, oltre a trovare espressione nella Costituzione, è un principio di civiltà giuridica. Dobbiamo dare atto, signor Presidente del Consiglio, che il Governo, nell'elaborare la proposta sottoposta al Parlamento, si è mantenuto del tutto fedele al precetto della non retroattività delle sanzioni, sia penali, sia disciplinari, fugando in proposito ogni possibilità di dubbio.

È alla luce di questa premessa che dobbiamo valutare il contenuto dell'articolo 5 del disegno di legge, anche in riferimento alle perplessità espresse dalla Commissione giustizia, delle quali come relatore devo farmi carico. Nell'articolo 5 si trova certo l'affermazione di una responsabilità disciplinare a carico di quanti abbiano aderito alla loggia P2. Ma in ciò non si può riscontrare

un'innovazione con carattere retroattivo. Quella responsabilità, infatti, discende dal diritto vigente all'epoca dei fatti, cioè dal diritto desumibile dall'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che viene sistematicamente interpretato, anche alla luce della sopravvenuta Costituzione, secondo le fondate, preziosissime indicazioni fornite dal parere del Consiglio di Stato trasmesso al Governo il 25 giugno scorso.

In quel parere che cosa si dice? Si constata che l'articolo 212 contiene un precetto sostanziale e una parte sanzionatoria. Il precetto sostanziale (traduco in una sintesi) stabilisce che è vietata ai pubblici dipendenti l'adesione a società segrete. È stato esso travolto dalla Costituzione? No, questo precetto è coerente proprio con quella parte dell'articolo 18 che qui viene in discussione.

La sanzione. L'articolo 212, lo sappiamo tutti, comminava la destituzione dall'impiego: è questa parte sanzionatoria che è caduca. Il Consiglio di Stato ha fatto un'affermazione di principio e metodologica molto importante, quando ha affermato che ogni norma non è avulsa dal sistema, ma vive nel sistema e deve essere interpretata alla luce del sistema. E la norma deve essere sempre interpretata in maniera conforme alle norme che nella gerarchia delle fonti occupano un posto preminente. Questo è quanto i giudici comunemente fanno, nella scelta tra due possibili interpretazioni, quando, adempiendo ad un dovere, scelgono l'interpretazione che renda la disposizione legislativa conforme alla Costituzione.

Questo, signor Presidente, è il ragionamento fatto dal Consiglio di Stato, il quale appunto, con questa interpretazione sistematica, è giunto al risultato che nell'ordinamento non vive più la sanzione rigida della destituzione, ma sanzioni graduate secondo la responsabilità del singolo soggetto. Del resto, onorevoli colleghi, se noi volessimo pensare che il Governo, scrivendo la seconda parte dell'articolo 5, abbia innovato sul diritto vigente, dovremmo dire che ha innovato in senso non peggiorativo, ma *in melius*, perchè al posto della sanzione della destituzione, in forza della scelta fatta dal

Governo, e che noi approviamo, si introduce invece una graduatoria di sanzioni, secondo il diverso grado di responsabilità. E sia ben chiaro, onorevoli colleghi, che non c'è nessun carattere di retroattività neppure nella configurazione dei soggetti da sottoporre al procedimento disciplinare. Per il futuro, in forza dell'articolo 3 del disegno di legge, le sanzioni disciplinari o paradisciplinari non si applicheranno soltanto ai pubblici dipendenti, ma come i due penultimi commi dicono, si applicheranno anche ad altri soggetti, che sono al di fuori degli enti pubblici veri e propri (ad esempio, si parla delle società concessionarie dei pubblici servizi; si parla della revoca degli amministratori e dei sindaci di società a partecipazione statale, che notoriamente sono soggetti di diritto privato). Alla loggia P2 si deve applicare l'articolo 212, così come era, riferito solo ai soggetti in esso considerati. Se invece (e lo dico con franchezza) l'articolo 5 avesse fatto riferimento alla più estesa disciplina sanzionatoria introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge, allora, sì, ci sarebbe stato un illegittimo effetto retroattivo.

Del resto, è stata preoccupazione della Commissione accentuare, sotto questo profilo, le necessarie garanzie di non retroattività, come è dimostrato dall'aggiunta, nell'articolo 5, di un secondo comma. Che cosa, senza di esso, sarebbe accaduto quanto agli organi giudicanti della responsabilità disciplinare, dato che l'articolo 3 prevede un organo *ad hoc*? Noi abbiamo ritenuto che il principio della precostituzione del giudice debba essere rispettato, in materia tanto rilevante, anche quando si tratti di procedimenti disciplinari ed abbiamo sancito che per la loggia P2, nei limiti dell'articolo 212, gli accertamenti siano affidati agli organi amministrativi già esistenti.

Mi scuso se sono andato un po' al di là del tempo prefissomi, ma la delicatezza della materia esigeva alcune precisazioni. Concludendo, voglio dire che quando il provvedimento in esame sarà stato approvato da noi e dalla Camera dei deputati una nuova legge arricchirà la costellazione delle leggi speciali repressive che caratterizzano il difficile nostro tempo. Di ciò nessuno di noi

può rallegrarsi. Ma è la nuova criminalità economica, terroristica, pseudo-politica che ci costringe ad accentuare gli interventi repressivi. Abbiamo dovuto difendere la Repubblica ed in ogni settore lo abbiamo fatto e lo facciamo con un impegno che è volto ad utilizzare sempre le armi della democrazia e della civiltà giuridica. A questa consapevolezza, che tranquillizza la nostra coscienza democratica, si accompagna la confortante constatazione che quando si tratta di problemi istituzionali non c'è barriera tra maggioranza ed opposizione. Il lavoro svolto in Commissione ha dimostrato ancora una volta che su difficili e complessi temi la solidarietà delle forze democratiche, nonostante tutto, non è espressione vuota nè priva di alta valenza politica. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Barsacchi. Ne ha facoltà.

B A R S A C C H I. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il disegno di legge relativo alle norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione rispetta e mantiene l'impegno assunto dal Governo nei confronti del Parlamento, espresso all'atto delle dichiarazioni programmatiche. Esso discende dalla precisa volontà delle forze politiche democratiche di attuare la Costituzione in una prospettiva di certezza del diritto e di rispetto dei principi democratici.

Dopo le polemiche ed i contrasti che ha sollevato l'affare P 2, sembra adesso essere giunto il momento per una valutazione serena del problema delle associazioni segrete.

Ritengo, infatti, che la questione è così delicata e così importante che deve necessariamente essere risolta con serenità in quanto sarebbe estremamente deprecabile adombrare una soluzione legislativa condizionata dal clima isterico di caccia alle streghe che si era creato nel paese.

Il tema delle associazioni segrete va ad incidere su un diritto fondamentale che la Costituzione garantisce al cittadino, vale a

dire sul diritto che tutti hanno di associarsi liberamente.

Il primo comma dell'articolo 18 della Carta costituzionale enuncia un principio che è fondamentale per uno Stato democratico e per un sistema che vuole essere pluralista. Per rendersene conto basta pensare che le stesse norme della Costituzione finalizzate a disciplinare i partiti politici o i sindacati trovano il loro fondamento nel rammentato articolo. Si comprende, allora, che è questo un terreno su cui bisogna muoversi con estrema cautela, senza lasciarsi, quindi, fuorviare dalle polemiche del momento. Gli scandali e le polemiche si esauriscono, mentre un'eventuale restrizione della libertà dei cittadini, prevista da una legge, avrebbe effetti duraturi e non certo auspicabili.

Se, tenendo conto di tutto questo, si è disposti ad una lettura serena dell'articolo 18 della Costituzione, risulterà con sicura evidenza che la norma, che adesso siamo chiamati ad attuare, detta un principio con il quale si tenta di mediare due valori: da un lato quello della libertà di associazione che è il cardine istituzionale più importante in un sistema democratico e, dall'altro, il valore della democraticità del sistema pluralista.

In altri termini, e per essere più chiaro, la finalità del Costituente fu quella di disegnare un sistema in cui la libertà di associazione fosse funzionale allo sviluppo della persona umana. Da qui, dunque, la negazione di tale diritto nei casi in cui esso può dar luogo ad organizzazioni con caratteristiche tali da intralciare tale sviluppo.

Tutto questo, a mio avviso, si desume non solo dal rammentato articolo 18, ma anche dall'articolo 49, che in termini più espliciti dispone che i partiti debbono concorrere con un metodo democratico a determinare la politica nazionale.

La disposizione, in apparenza dettata per i soli partiti politici, deve ritenersi applicabile a tutte le associazioni, proprio in quanto essa enuncia un principio fondamentale di organizzazione del pluralismo, vale a dire il principio in base al quale la libertà di associarsi intanto è garantita, in quanto essa

è volta alla creazione di associazioni organizzate in maniera democratica.

Questo principio io ritengo sia della massima importanza (e bisogna, quindi, necessariamente tenerne conto, nel momento in cui ci si accinge a dare attuazione all'articolo 18 della Costituzione), poichè, a ben riflettere, esiste un'assoluta coincidenza tra le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari, da una parte, e le associazioni che non hanno un'organizzazione interna di carattere democratico, dall'altra.

Se ho fatto riferimento a quest'ultimo elemento è perchè non vi è dubbio che la nozione di associazione segreta, benchè in apparenza estremamente semplice, pone molteplici problemi quando ci si accinge a definirla con maggiore precisione.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame, opportunamente migliorato dalla 1ª Commissione, ha quindi fatto riferimento all'organizzazione interna al fine di precisare la nozione in questione. In questo senso il riferimento all'occultamento della propria esistenza e delle finalità perseguite o dei soci iscritti è, in un certo senso, pletorico, poichè è evidente che questi tre elementi ricorrono ogni volta che si è in presenza di associazioni con una organizzazione interna non democratica. L'articolo ricordato ha poi opportunamente subordinato l'esistenza di una società segreta allo svolgimento di una attività diretta ad interferire sul corrente esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

Tale collegamento risulta, infatti, già dall'articolo 18, secondo comma, della Costituzione, che in un certo senso equipara le società segrete a quelle che perseguono, sia pure indirettamente, scopi politici.

Dunque, in questo caso la qualifica di associazione segreta viene giustamente subordinata alla particolarità dello scopo perseguito e non si ha solo riguardo alla mera organizzazione interna.

In tutto ciò, a nostro avviso, non può ravvisarsi una interpretazione restrittiva dell'ar-

ticolo della Costituzione da attuare, poichè, come ho già detto, la natura dello scopo perseguito acquista rilevanza anche al fine di definire le associazioni segrete, se è vero che già la stessa norma costituzionale istituisce uno stretto collegamento tra tali associazioni e quelle che perseguono anche indirettamente uno scopo politico.

D'altro canto a me sembra questa una materia in cui è più opportuno muoversi con cautela, eventualmente interpretando restrittivamente la normativa costituzionale, proprio perchè altrimenti si rischia di restringere oltre misura diritti fondamentali dell'individuo.

Ciò significa che, in definitiva, quel che interessa all'ordinamento è che il diritto di associarsi liberamente non venga esercitato al fine di perseguire scopi illeciti o in contrasto con i principi costituzionali. Non vi è dubbio, d'altro canto, che la segretezza intanto è indispensabile per gli associati in quanto essa serve a coprire lo svolgimento di attività certamente non lecite. La norma in ogni caso è formulata in maniera corretta e rispettosa dei principi di legalità.

Vengo all'articolo 3 che ha a mio avviso una importanza centrale e va a toccare una materia quanto mai scottante. Ora a me sembra che non vi sia dubbio che quando ad essere iscritto ad associazione segreta è un dipendente pubblico, civile o militare, è indispensabile agire con maggiore rigore.

Il primo comma dell'articolo 98 della Costituzione stabilisce che « i pubblici dipendenti sono al servizio della nazione » ed inoltre all'articolo 97, sempre al primo comma, dispone che i pubblici uffici devono essere organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Da tali regole risulta già evidente che esiste un'assoluta incompatibilità tra lo svolgimento di una pubblica funzione e l'iscrizione ad una organizzazione che ha la finalità di influenzare organi costituzionali, amministrazioni o enti pubblici, tendendo quindi ad intaccare quei principi di imparzialità e buon andamento che, come si è detto, dovrebbero soprintendere l'azione della pubblica amministrazione.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

(Segue BARSACCHI). Detto questo però vorrei rilevare che probabilmente era opportuno estendere l'articolo in questione ad altri soggetti. Penso per esempio ai dipendenti delle società a partecipazione statale e francamente non riesco a capire il motivo per cui questi non debbano sottostare ad una disciplina estremamente rigorosa, anche in considerazione del fatto che in tale ipotesi si è in presenza di soggetti cui è affidata la gestione di denaro pubblico che potrebbe essere distratto o utilizzato in maniera non ottimale proprio a causa dell'appartenenza ad una società segreta. In realtà tale problema può essere in un certo senso ridimensionato. Se si riflette sull'esempio che ho appena rammentato non si tarda a capire che esso concreta già una fattispecie delittuosa. Si può così essere indotti a concludere che la mancanza di una previsione normativa esplicita ed analoga all'articolo 3 è in questo caso superflua poichè le attività da reprimere di eventuali iscritti ad associazioni segrete che siano anche dipendenti di società a partecipazione statale costituiscono già in sè fattispecie di carattere delittuoso.

Quanto comunque mi preme di rilevare a nome del Gruppo socialista è che questo disegno di legge deve essere approvato al più presto al di là delle sue carenze in particolare modo se, come nel caso specifico, si tratta di carenze del tutto irrilevanti e colmabili nel tempo ove le esigenze lo richiedano e che in ogni caso non toccano la sostanziale validità del provvedimento.

Il problema è così delicato da rendere improrogabile l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione poichè fin quando tale materia rimarrà così fluida si avrà sempre la possibilità di riaprire la caccia alle streghe, sicchè la norma rammentata, da strumento di garanzia del cittadino, rischia di essere utilizzata a tutt'altri fini, come mi pare testimoniano le recenti vicende.

Da qui dunque la necessità di determinare preventivamente e con chiarezza cosa significa associazione segreta in maniera che il cittadino, secondo un principio indeclinabile dello Stato di diritto, sia in grado di sapere preventivamente a quali conseguenze andrà incontro iscrivendosi a determinate associazioni. Se tutto questo è vero, è chiaro che l'articolo più importante e delicato del presente disegno di legge è — come ha già detto il relatore — l'articolo 1 e al riguardo non possiamo che ribadire il nostro accordo su quella che è la sua formulazione.

Quanto al disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2 non posso che manifestare il consenso del Gruppo socialista, anche se un più approfondito esame non avrebbe certamente ostacolato il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dalle forze politiche ma operato per meglio valutarne alcuni delicati aspetti nell'esclusivo e superiore interesse dello Stato democratico. Nel caso in questione ritengo che bisogna procedere con rigore senza per questo però intaccare le garanzie del cittadino o farsi trascinare dal clima che si è creato nel paese. Occorre quindi procedere con cautela tenendo presente che fino a quando non entrerà in vigore il disegno di legge attuativo dell'articolo 18 della Costituzione l'essere iscritti ad una presunta associazione segreta non configura una fattispecie delittuosa benchè indubbiamente si tratta di un comportamento vietato dalla Costituzione. Detto questo, aggiungo che nel caso in esame è tuttavia indispensabile accertare se gli iscritti alla P2 abbiano commesso altri reati ed eventualmente intervenire col massimo rigore sì da restituire la necessaria credibilità alle istituzioni messe così a repentaglio da questa triste vicenda.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo intendimento, per il perseguimento di questi obiettivi e nel pieno, assoluto ri-

spetto dei principi democratici, noi socialisti esprimiamo una valutazione complessivamente positiva sui provvedimenti oggi al nostro esame. (*Applausi dalla sinistra, dal centro sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, io mi ero opposto la settimana scorsa all'abbinamento dei due disegni di legge di cui oggi stiamo discutendo. La mia preoccupazione era che si dovesse procedere per intanto e subito all'approvazione della legge istitutiva della Commissione di inchiesta parlamentare per consentire alla Camera di ultimarne l'iter rapidamente, prima delle ferie, e consentire, possibilmente prima delle ferie o subito dopo le ferie, la costituzione e l'insediamento della Commissione e la nomina del suo Presidente da parte dei Presidenti delle due Camere. Ho chiesto il voto per ripristinare l'ordine del giorno che era stato invece alterato non perchè contestassi le procedure che erano state seguite dalla maggioranza, ma perchè ritenevo grave che questo slittamento di due o tre mesi dell'iter della legge sulla P2 passasse sotto silenzio, senza una chiara assunzione di responsabilità. Le procedure erano certamente legittime, ma era altrettanto doveroso che chi aveva sollecitato lo slittamento e chi lo aveva accettato si assumessero in Aula le proprie responsabilità.

Oggi ci troviamo a discutere questi due disegni di legge e devo confermare qui la posizione che abbiamo anticipato nel dibattito sulla fiducia sia alla Camera che al Senato. Noi non siamo favorevoli al secondo dei due disegni di legge, quello che dà attuazione all'articolo 18 della Costituzione, sia nella parte in cui si regolamenta la questione delle associazioni segrete e sia in quella che delibera lo scioglimento della loggia P2. Non siamo favorevoli per ragioni politiche di carattere generale, che spiegherò subito, e per ragioni anche di merito, di contenuto del progetto di legge che ci è stato presentato. Devo tuttavia dare atto al Governo e in particolare al Presidente del Consiglio,

il quale ha voluto introdurre, con una sua dichiarazione che ha avuto carattere di particolare solennità, questo dibattito, che il progetto di legge che ci è pervenuto e che è stato ulteriormente migliorato dalla Commissione è molto meno peggiore di quello che si poteva temere data anche la brevità dei tempi che si sono scelti per presentarlo e farlo approvare dal Parlamento.

Per ragioni di carattere generale noi siamo contrari al secondo dei due provvedimenti. Ci sembra sospetto che si arrivi a questo disegno di legge mentre in molte sedi si procede in maniera molto rapida ad assoluzioni generalizzate degli iscritti presunti o dei sospetti soci della P2 (e parlo soprattutto delle sedi partitiche, dalla Democrazia cristiana al Partito socialista e credo allo stesso Movimento sociale), mentre nelle Aule parlamentari, sentiamo richiamare assai impropriamente il dibattito del 1925 sullo scioglimento delle associazioni segrete da parte del regime fascista, citando addirittura Gramsci, e sentiamo in questo modo esaltare da parte di determinati settori politici, di segretari di partito come Pietro Longo presunti aderenti alla loggia P2, non solo la massoneria ma addirittura sentiamo difendere la P2 come se questa loggia fosse in Italia un baluardo delle libertà e dei diritti civili, vittima di manovre di stampo totalitario. Si dice, lo dice il Presidente del Consiglio, lo dicono le altre forze politiche, che noi dobbiamo dare dei segnali al paese. I segnali sarebbero in questa legge di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione che vale per il futuro, e nell'articolo 4 di questa legge — dopo l'intervento della Commissione, articolo 5 — che stabilisce lo scioglimento della loggia P2.

È come se, dando per scontato che nei fatti si arriverà poi ad un'assoluzione generalizzata, prevarrà la tesi singolare — che ho sentito sostenere anche in queste Aule e che persino trapelava nelle righe del discorso programmatico del Presidente del Consiglio al momento del dibattito sulla fiducia — secondo la quale gli iscritti e gli aderenti alla loggia P2 sono dei galantuomini truffati da un solo truffatore, o da un solo truffatore, Licio Gelli, e da pochi suoi complici; contemporaneamente ci si preoccupa

di dare il segnale al paese attraverso questo provvedimento di legge. Allora questo è il motivo di sospetto: che regolamentando le associazioni segrete e sciogliendo la P2 in realtà si intenda dare il segnale al paese ma nel senso del solito polverone dietro al quale le cose poi continuano all'interno di questo Stato e di questo regime ad andare come prima e peggio di prima. Voi consentirete che qualche elemento di sospetto c'è. Ho sentito dare questa singolare giustificazione proprio dal relatore Bonifacio in Commissione (non l'ho risentita fortunatamente in quest'Aula) della necessità di un provvedimento legislativo *ad hoc* di scioglimento della loggia P2. Bonifacio in pratica in maniera informale ci diceva: è opportuno stabilire almeno un punto fermo, quello in base al quale il Parlamento con legge e per legge si assume almeno la responsabilità di dire che la loggia P2 era associazione segreta e come tale viene sciolta. Perché? Perché altrimenti potremmo correre il rischio di diverse procedure disciplinari davanti a diversi collegi delle diverse amministrazioni, ciascuno dei quali sarà arbitro di stabilire se l'associazione è segreta o no e quindi con le conseguenti possibili difformità di giudizio che si possono avere tra un'amministrazione e l'altra.

Certo è una preoccupazione fondata quella del collega Bonifacio, e non mi sento di contestare la preoccupazione che ha portato, tutta la Commissione consenziente, a dire che si poteva procedere allo stralcio degli articoli 4 e 5 e poi, in un secondo momento, con la maggiore riflessione che un provvedimento di questa delicatezza richiedeva (e che richiamava oggi anche il senatore Bonifacio) procedere con tempi rapidi ma più adeguati all'approfondimento della questione delle associazioni segrete. Preoccupazione fondata perché ci troviamo in una situazione che è quella che ricordavo prima: si assolve all'interno dei partiti con un vero e proprio colpo di spugna, addirittura affidandosi a dichiarazioni individuali o a querele di parte, e si assolve in una situazione in cui ciascun partito che assolve non può non rendersi conto che quelle dichiarazioni individuali che negano l'appartenen-

za alla P2 sono perfettamente coerenti con l'invito al segreto, anzi, al silenzio che è nella costituzione della P2. Perciò singolarmente il più fedele aderente alla loggia P2 sarebbe proprio quello che, per mantenere il silenzio sulla propria adesione, dice di non avervi mai aderito, continua a negare e arriva fino al punto di querelare Gelli per meglio dimostrare la sua fedeltà all'imperativo della segretezza prescritta dalla loggia P2 e dal suo capo. Ed è chiaro che i partiti non possono ignorare che gli assolti tra i loro uomini politici da oggi in poi, qualora abbiano appartenuto davvero alla loggia P2, sono i punti più deboli della vita politica italiana perché i più ricattati e ricattabili. Anche se io sono garantista sempre, questo occorre dircelo, colleghi senatori! Quale esempio viene alle amministrazioni dello Stato da ministri che, per cinque mesi, durante la crisi di Governo, hanno mantenuto presunti P2 in incarichi fiduciari di massima responsabilità: parlo del segretario generale del Ministero degli esteri, depositario dei segreti della Farnesina, mantenuto al suo posto per due mesi; parlo di titolari di servizi segreti di cui si sapeva che appartenevano alla loggia P2, mantenuti per lungo tempo ai loro posti; parlo di Dalla Chiesa, su cui nessuno indaga, che è ancora al suo posto, di cui è stata perfino dimenticata la gravissima dichiarazione con cui disse « quando mi sono iscritto alla loggia P2 ho riferito al mio superiore diretto ». Che cosa era? Una dichiarazione ricattatoria? E nessuno gliene ha chiesto conto? Perché? Chi era il superiore che sapeva che si era iscritto alla loggia P2 e che evidentemente riteneva normale quella iscrizione alla P2? E perché la riteneva normale?

Con questi comportamenti degli organi dello Stato, con questi comportamenti dei partiti politici, certo comprendo che il presidente Spadolini, il relatore Bonifacio, la Commissione affari costituzionali del Senato si preoccupino di stabilire per legge un punto fermo. Ma ciò non toglie la mia denuncia; qualsiasi cittadino di buon senso, colleghi senatori, si chiede: c'è bisogno di un decreto di scioglimento della mafia, della camorra, delle brigate rosse? Davvero è necessario

sciogliere per legge o per decreto un'organizzazione criminale? Una organizzazione criminale la si persegue per i reati che ha compiuto, negli uomini responsabili di quei reati: non c'è il problema di scioglierla.

Proprio questa contraddizione non può sfuggire a nessun uomo di buon senso: di buon senso, non del deteriore senso comune che tante volte caratterizza i rituali di questa vita politica italiana. Questa contraddizione è stridente: si scioglie per meglio potere non perseguire, per meglio potere non andare al fondo della verità e delle responsabilità; verità e responsabilità che — occorre dirlo, signor Ministro, signori sottosegretari, colleghi della DC, del PSI, del PSDI e anche della opposizione — vanno oltre la loggia P2: non possono riguardare soltanto la loggia P2.

Vorrei ricordare ai colleghi della Democrazia cristiana, a La Valle che allora faceva parte della DC...

L A V A L L E . No, mai.

S P A D A C C I A . Scusa, non lo sapevo. Ma il collega La Valle dirigeva giornali cattolici e all'unisono con « Il Popolo » nel 1964-1965, quando lanciavamo la campagna per il divorzio, ci attaccava, insieme al « Popolo », alla « Discussione », a tutti coloro che difendevano una certa idea del cattolicesimo democratico in Italia, attaccava il nostro anticlericalismo come un residuo di una vecchia ideologia, radicalmassonica, come radicalborghese e ci attaccava come i portatori di una vecchia ideologia borghese.

Vorrei chiedere a Piccoli, che tante volte dalle tribune dei comizi o dei congressi del suo partito ha attaccato il radicalismo come il mostro di una vecchia concezione borghese: che ne è di quelle cose?

Vi ritrovate il partito democristiano pieno di massoni, di fratelli della loggia P2: e parlo soltanto di quei fratelli, di quei massoni che, per appartenere alla loggia P2, si conoscono. Non trovate un radicale invischiato nella loggia P2: troverete dei radicali che sono massoni (pochi), ma che sono massoni galantuomini.

Presidenza del vice presidente M O R L I N O

(Segue S P A D A C C I A) . Il problema che ci dobbiamo porre (non mi interessa di Costanzo e delle dediche di Gervaso a Gelli: mi interessano le altre cose) è: come mai in questa loggia si è potuto raccogliere il fior fiore dei vertici dei servizi segreti, non solo dei servizi di Miceli, di Viezzer e Labruna, ma anche dei servizi segreti riformati, quelli dell'unità nazionale, quelli nati con la benedizione di Pecchioli? Il fior fiore dell'Arma dei carabinieri, gli Stati maggiori delle Forze armate (una sola arma rimane estranea); Dalla Chiesa che si iscrive alla P2 tre mesi prima di essere investito dell'alto incarico di capo dell'antiterrorismo!

C'è questo primo aspetto, ma ve n'è anche un secondo: Calvi, Bonomi Bolchini, una serie di altri imprenditori, tra cui Berlusconi.

Questo pone altri interrogativi. Quando parliamo di multinazionali in Italia ne parliamo nelle forme un po' mitiche con cui una volta si parlava dei monopoli: erano dei mostri sfuggenti e inafferrabili. Ho l'impressione invece che le multinazionali operino attraverso persone e interessi che hanno nomi e cognomi precisi, nomi e cognomi italiani, e noi non ce ne accorgiamo. A me è capitato per esempio di chiedermi come e con quali mezzi un palazzinaro (perchè anche se è milanese è pur sempre un palazzinaro, è un Caltagirone di Milano, solo un po' più al riparo per modernità imprenditoriale di un palazzinaro romano come Caltagirone da certi guai e da certi costumi del regime) come Berlusconi possa investire nei settori delle comunicazioni di massa decine e de-

cine di miliardi, fino a essere oggi uno dei maggiori collettori della pubblicità nazionale in questo paese.

Come è avvenuto? Per quali canali? Attraverso quali finanziamenti? Di quali interessi è portatore? Credo che anche questi siano interrogativi a cui bisogna rispondere. E voi ritenete davvero che tutto questo possa essere avvenuto nell'oscurità più assoluta, nel disinteresse, nella non conoscenza assoluta da parte dei pubblici poteri, da parte di chi aveva le responsabilità politiche? Io ritengo di no: ritengo che su questo bisogna indagare, ritengo che esistano responsabilità dei pubblici poteri, non possono non esistere.

Richiamavo prima le accuse di radical-massoneria che ci venivano rivolte da parte di un partito che ha scoperto fior di infiltrazioni, il massimo partito italiano. Ora vorrei chiedere ai colleghi della Democrazia cristiana se si sono posti questa domanda: come mai tutti gli uomini del potere, al di là degli steccati che si sono abbattuti, che avete abbattuto uccidendo ogni giorno la normale dialettica democratica, si ritrovano in veri e propri covi del potere e del sottopotere e collocano questi covi non più al riparo e sotto la protezione delle curie e delle parrocchie, ma sotto la protezione e al riparo di logge massoniche?

Io non credo che anche questo possa essere considerato un segno di alternanza, tanto meno di alternanza laica. Non c'è nulla di più clericale di certe logge. La risposta a questa domanda è più semplice: avete perso di credibilità come forza politica di governo anche nei confronti degli uomini del potere, che vanno a cercare altrove protezioni e appoggi. Ma avete perso credibilità anche all'estero. Questo dipende dal fatto che avete sempre gestito e governato l'Italia come un protettorato coloniale, e che nella continuità dei vostri governi l'Italia è stata considerata sempre nell'ambito di una politica di fedeltà che è sempre stata fedeltà atlantica e fedeltà americana e oggi le malleverie, i controlli, le garanzie venivano fornite all'America non più dalla Democrazia cristiana e dal partito di maggioranza relativa ma da una loggia massonica, per

di più coperta e segreta come quella di Licio Gelli, con i meccanismi di rozzezza anche militare e spionistica che caratterizzano i sistemi di potere all'italiana.

Ma certo ci sono anche responsabilità della massoneria ufficiale. È stato citato impropriamente, come dicevo, il dibattito del 1925. La massoneria fu allora colpito con i provvedimenti speciali di Mussolini, difesi da Gioacchino Volpe, il grande storico, e da Alfredo Rocco, il grande giurista, e contrastati da Antonio Gramsci, che colpivano i residui di una borghesia che continuava ad asserragliarsi in una massoneria che non voleva piegarsi al fascismo. Di fronte alla quasi totalità di una classe dirigente borghese che si era ritrovata in tutte le sue componenti — economiche, burocratiche, della cultura e della scienza, militari e civili — all'interno del fascio di Mussolini, la massoneria rappresentava una minoranza della borghesia che rimaneva antifascista e non era propensa a delegare tutto al fascismo. Era un segnale preciso: si doveva piegare il residuo di una borghesia che non si era piegata al fascismo.

Oggi è diverso. La massoneria non è certo più quella dei tempi di Nigra e di Garibaldi e neppure quella dei tempi di Zanardelli, e dei tanti uomini che nell'età giolittiana hanno dato alti documenti anche di civiltà giuridica a questo paese. È la massoneria di Gelli e di Salvini; non c'è più neppure la massoneria che abbiamo conosciuto dopo il fascismo. Quella massoneria era un residuo storico. Era una massoneria di galantuomini.

Ricordo Roberto Ascarelli, ebreo, perseguitato dal fascismo per il suo essere ebreo, avvocato di grande rinomanza internazionale; aveva rapporti anche influenti e di primo piano con Israele e Washington. Conoscevamo Roberto Ascarelli come il galantuomo Ascarelli. Mi ha colpito il fatto che il galantuomo Ascarelli, il radicale Ascarelli, sia stato uno degli iniziatori di Gelli, del democristiano Gelli, all'interno della massoneria e che la prima idea (se i fatti non mi sono stati riferiti male) di una restaurazione della Loggia propaganda, che era stata la Log-

gio di Nigra, sia venuta proprio a Roberto Ascarelli.

Non ci dobbiamo fare confondere le idee: tra Roberto Ascarelli e Gelli c'è probabilmente la differenza che passa fra un galantuomo e un delinquente. Ma da Gamberini attraverso Salvini fino al Battelli di oggi, la massoneria che si è affermata in Italia a partire dalla metà degli anni '60 come centro occulto e influente di potere non è massoneria di galantuomini ma strumento coloniale di controllo politico all'interno della Repubblica italiana.

Ricordo, a metà degli anni '60, quando si formavano i primi governi di centro-sinistra a partecipazione organica socialista, subito dopo la guerra del Kippur, un viaggio (il primo viaggio ufficiale, credo) dell'allora presidente del Consiglio Aldo Moro in America, per dirimere alcune incomprensioni che erano sorte tra l'Italia e l'America a proposito della guerra del Kippur. Ero redattore della agenzia « Italia » e mi capitò un dispaccio. Tornando in Italia, Moro com'è abitudine dei presidenti del Consiglio italiani si fermò a New York a far visita, secondo la tradizione, alla potente comunità italo-americana di quella città; erano i tempi di Colombo (non il nostro ministro ma il famoso mafioso italo-americano), della lega dei diritti civili per la difesa dei diritti degli italo-americani. Leggo questo dispaccio: il presidente del Consiglio Aldo Moro viene presentato alla comunità italo-americana da Lino Salvini. Conoscevo Lino Salvini come un portaborse socialdemocratico di terza o quarta categoria; era diventato, negli ultimi mesi, presidente del braccio secolare della massoneria, la lega dei diritti dell'uomo, nome glorioso della storia del laicismo e della massoneria italiana ed internazionale.

Ebbene, io mi resi conto che qualcosa era mutato proprio da questa notizia, sfuggita ai più, per i quali ancora Salvini era — e destinato ancora per lungo tempo a rimanere — un illustre sconosciuto: questo portaborse socialdemocratico, di seconda o terza categoria, può presentare a New York, con ciò che questo significa, in accreditamento rispetto alla massoneria ameri-

cana, il presidente del Consiglio italiano della prima maggioranza organica di centrosinistra. Qualcosa era mutato nella massoneria.

Dobbiamo dire chiaramente che senza Salvini, Gelli non sarebbe esistito e che se c'è responsabilità nell'associazione segreta loggia P2, questa responsabilità è di Gelli ed è di Salvini, è del grande elettore di Salvini e di Battelli, Gamberini; è di Battelli; è di quella maggioranza della massoneria ufficiale che, coprendo la loggia P2 e gli affari di Gelli, ha espulso dalla massoneria i massoni anti P2, grandi oratori, grandi maestri aggiunti, come De Benedetti o Siniscalchi, costringendoli fuori della massoneria a condurre la battaglia contro questo cancro che si annidava non più soltanto all'interno della massoneria, ma, attraverso e con l'avallo della massoneria italiana ed internazionale, all'interno dello Stato e della Repubblica italiana.

Oggi non riesco a comprendere a chi può interessare che si proclami per legge che la P2 era associazione segreta.

Sarebbe stato necessario che sulla natura segreta di questa loggia, sul suo capo, sui suoi soci, sugli affari, sui rapporti di Gelli si indagasse prima. Sarebbe stato interessante che indagasse Galluzzi, che indagasse Sica, che indagasse la Procura di Roma, ma indagasse prima, quando con il collega Stanzani e con il compagno Calderisi presentammo una denuncia per associazione a delinquere dopo lo scandalo del petrolio e per associazione segreta. Credo che un'indagine non sia stata neppure iniziata: è cominciata molto dopo; è cominciata quando da Milano sono arrivati quei famosi documenti.

È strano che sia rimasta senza risposta una serie lunga di interrogazioni e di interpellanze che io, dopo il famoso incidente della fogna, (tanto per intenderci), ho continuato a presentare sulle indagini dell'omicidio Pecorelli. Tra queste ce ne è una in cui si chiede come mai, dopo l'uccisione di Pecorelli e dopo le perquisizioni fatte nella casa, nello studio e nella redazione di Pecorelli, il giudice Sica non abbia rivolto la propria attenzione sulla loggia P2.

L'appartenenza ad essa, di Pecorelli, infatti, sicuramente, al giudice Sica non poteva sfuggire come non poteva sfuggire il fatto che proprio le notizie uscite dalla Loggia P2 o riguardanti Licio Gelli e la Loggia P2 costituivano gran parte delle notizie, degli ultimi mesi, della famosa e famigerata per molti versi agenzia OP.

Abbiamo, quindi, materia per indagare ed il motivo della mia, scusatemi, rabbia, per questo rinvio della Commissione d'inchiesta è che il paese ha bisogno non di ambigui segnali ma di punti di riferimento certi, di garanzie istituzionali. A questo serviva con urgenza la Commissione parlamentare. Ed invece si ha sempre di più la impressione che la stessa rivelazione della verità sia affidata ai brandelli di verità che gli opposti interessi di potere ci consentono di volta in volta di strappare all'oscurità alla quale si condanna l'opinione pubblica, il paese (cioè quando volano i coltelli dietro le spalle nel buio della notte tra questo e quel centro di potere). C'era bisogno di un punto di riferimento rapidamente istituito dal Parlamento italiano, di questo dato di certezza costituito dalla esistenza di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Si è discusso qui — e la scorsa settimana lo ricordava il collega Mancino — anche dell'opportunità delle Commissioni bicamerali e monocamerali.

Mancino ha detto, bontà sua, che di questo argomento non si sarebbe fatto un pretesto per attaccare il progetto di legge di inchiesta parlamentare sulla loggia P2. Devo dire a chiare lettere che se mancano le nostre firme in calce al progetto di legge di inchiesta parlamentare è perchè avevamo proposto alla Camera dei deputati, memori delle esperienze e dell'impegno che assumemmo all'epoca della Commissione Sindona, una inchiesta monocamerale della Camera dei deputati. Questa non si è fatta perchè, anche se non ufficialmente, ma sicuramente, i capigruppo democristiano e comunista della Camera dei deputati hanno obiettato al presidente e al vice presidente del Gruppo radicale della Camera che i loro Gruppi corrispondenti al Senato si

sarebbero sentiti estraniati se si fosse proceduto con il sistema dell'inchiesta monocamerale.

Allora devo dire al collega Mancino che non è possibile fare il gioco delle tre carte, e che ciò che è vero alla Camera dei deputati non è più vero al Senato della Repubblica o viceversa. Su questo tema siamo stati gli unici a comportarci con coerenza, gli unici a non esserci dimenticati quello che avevamo affermato all'epoca della Commissione Sindona. E rimaniamo gli unici in questo ramo del Parlamento e nell'altro ad aver presentato il progetto di legge che abolisce tre quinti almeno delle inutili Commissioni bicamerali che sono un inutile e pesante fardello per i lavori di questa Camera che ha metà dei componenti dell'altra.

Perciò anche su queste cose occorre richiamarci alla coerenza. Sfido gli altri Gruppi parlamentari a porre su basi di coerenza i loro comportamenti dopo quanto hanno affermato qui. Procediamo allo sfoltimento delle Commissioni bicamerali. E la prossima volta però che si porrà l'esigenza di una inchiesta parlamentare non deve esserci un solo Gruppo, quello radicale, a presentare una proposta di inchiesta monocamerale: devono farlo tutti, tutti devono ricordarsi di quanto hanno sostenuto la volta precedente.

Proporrò uno stralcio degli articoli 4 e 5 del provvedimento. Per tranquillizzare il collega Vittorino Colombo che vedo già agitato, anche se poi questo stralcio non sarà accettato, e per tranquillizzare soprattutto il Presidente del Consiglio e il Governo tutto, ripeto che propongo di stralciare solo gli articoli 4 e 5 perchè siano approvati oggi stesso, se possibile, con provvedimento di legge differente dal provvedimento di legge sulle associazioni segrete.

Il Presidente del Consiglio, il ministro Radi, il Governo tutto non hanno più motivo di ritenere che da parte di alcuno, neanche da parte dei radicali, ci siano intenti dilatori. Siamo in grado di varare oggi, per le convergenze che si sono verificate, tutti e due i provvedimenti, anzi tutti e tre, secondo la mia proposta. Rivolgo

un appello al senatore Bonifacio, al Presidente Spadolini, cui spero che il Ministro riferisca questa mia richiesta. Questi provvedimenti sono chiaramente differenti tra loro, perchè uno riguarda l'attuazione di una parte dell'articolo 18 della Costituzione, ovvero il futuro, e non può essere confuso con un provvedimento *ad hoc* che riguarda il passato, cioè una associazione che è già sotto inchiesta giudiziaria, politica e amministrativa. Non si possono mischiare in uno stesso provvedimento perchè quello che viene fuori sarà un dato di sospetto inquietante, mentre una separazione formale dei due provvedimenti chiarirebbe all'opinione pubblica, agli operatori del diritto che il Parlamento, consapevole di questa aberrazione dal punto di vista della sistematicità e della tecnica legislativa, ha voluto riparare ad un errore. Qual è il sospetto? Il sospetto è che si sia fatto — parliamo francamente — un provvedimento di attuazione della Costituzione che vale per le generazioni future sull'onda della pressione di preoccupazioni e avvenimenti che riguardano un singolo episodio, per quanto grave e preoccupante, della nostra vita repubblicana. Il sospetto è che l'intera legge sulle associazioni segrete sia nata non avendo in mente da una parte la volontà del costituente e dall'altra i pericoli, i problemi, le tipologie normative che il problema delle associazioni segrete pone al legislatore, ma avendo presente un determinato modello di associazione segreta che è quello della loggia P2. Quindi invito caldamente il Governo a prendere seriamente in considerazione questa mia proposta che non ha altro scopo se non quello di far arrivare alla Camera dei provvedimenti — anche dal punto di vista sistematico e tecnico legislativo — più puliti.

Ho detto che, nella rapidità in cui siamo costretti dai tempi politici e dalle scelte politiche del Presidente del Consiglio e dalla maggioranza ad operare, dei passi avanti sono stati fatti in Commissione. Devo però assicurare che sono ancora fortemente preoccupato e che continuerò a votare contro questo provvedimento, perchè da un lato in esso siamo stati condizionati

da quello che io chiamo il modello della loggia P2, e cioè siamo stati molto condizionati dalla norma *ad hoc* sulla P2, che abbiamo inserito in questo provvedimento, e dall'altro lato siamo stati condizionati da un precedente grave, giustamente richiamato dal relatore Bonifacio, quello della legge Scelba. Consentitemi di chiamarla, per un intransigente oppositore quale io e la mia parte politica siamo e siamo stati della legge Scelba, la famigerata legge Scelba, in attuazione — badate — non dell'articolo 18 della Costituzione, ma di una norma transitoria della Costituzione che nelle intenzioni del costituente non poteva che riguardare la ricostruzione di quel partito fascista, quello che era stato battuto e sciolto dalla guerra di liberazione e non poteva di conseguenza riguardare fenomeni risorgenti di fascismo appartenenti ad altre epoche storiche.

Da una parte quindi abbiamo un modello associativo, quello della P2, che condiziona questo provvedimento di legge in diversi punti; dall'altra abbiamo un modello legislativo, la legge Scelba. Ringrazio sia il Presidente del Consiglio, i cui uffici legislativi hanno consentito di portare un testo già in partenza meno preoccupante di quanto avrebbe potuto essere, sia il collega Bonifacio per i contributi ulteriori che ci ha consentito di dare come Commissione affari costituzionali. Ma il problema rimane ed è delicato ed importante. Riguarda proprio lo scioglimento. Continuo ad insistere che questa storia dello scioglimento formale è un fatto grave e preoccupante soprattutto nella parte in cui noi affidiamo al Presidente del Consiglio, in casi di particolare necessità ed urgenza, la possibilità di sciogliere per decreto, sia pure con deliberazione del Consiglio dei ministri, sia pure previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, secondo i Regolamenti delle due Camere, la possibilità di sciogliere un'associazione prima del processo davanti al giudice. Condivido fortemente la soluzione Bonifacio, quella secondo cui la segretezza debba essere accertata nel procedimento ordinario in sede giurisdizionale (ma, una volta accer-

tata la segretezza in sede giurisdizionale, si tolga però quell'aberrazione che c'era nel testo del Governo che sia il giudice stesso, senza garanzia per i terzi che non sono stati parte nel processo, a sciogliere l'associazione), condivido che se si deve sciogliere lo faccia il Presidente del Consiglio, sulla base di una sentenza e per decreto amministrativo. Quello che trovo francamente non garantista ma pericoloso è lo scioglimento nei casi di necessità e urgenza; perchè non riesco a vedere, una volta che abbiamo la legge, una volta che sulla base della legge la magistratura può indagare, può aprire procedimenti e l'amministrazione, una volta aperti i procedimenti, può procedere alle sospensioni cautelative, quale sia la ragione di prevedere casi di particolare necessità ed urgenza che possono dare, proprio in materia di diritto di associazione, al Presidente del Consiglio un potere così discrezionale, così ampio e dilatato. A me questo sembra un fatto molto grave; il parallelismo con i decreti-legge adottati in casi di particolare necessità ed urgenza non mi sembra possa essere invocato perchè appunto se si trattasse di un caso particolare di necessità ed urgenza che mette in pericolo la Repubblica, altri comunque sarebbero gli strumenti a cui bisognerebbe ricorrere. Magari proprio il decreto-legge.

L'altro motivo di perplessità riguarda la tipologia. Qui presenterò una riscrittura ma che non è affatto soddisfacente per me. Mi sono affidato alla tipologia che è uscita dalla Commissione. Devo riconoscere che comunque all'interno delle maglie di quella tipologia finiamo sempre per ricadere. Credo che sia un terreno estremamente sdruciolevole. Per questo penso che avremo avuto bisogno di maggiore tempo e maggiore riflessione. Ma, nonostante gli sforzi che abbiamo fatto, l'articolo 1 resta pericoloso. Nonostante tutto l'abbiamo scritto avendo in mente la P2. E questo fatto, questo condizionamento dell'avere in mente la P2 non ci ha fatto rendere conto, a mio avviso, che ci troviamo in un terreno estremamente pericoloso, dove la discrezionalità può essere pericolosa per tutti. Si di-

ce « interferire sul corretto esercizio delle funzioni.. », avevo addirittura proposto qualche cosa di più forte: « deviazioni » e altre cose di questo genere, « sviare dalle normali funzioni.. », ma quel « corretto » ha comunque un carattere limitativo. Ma quale è l'associazione politica che non nasce per interferire? Da quando faccio politica interferisco con le pubbliche funzioni: in tutti i modi che mi sono consentiti dalla legge, certo, ma lo scopo è di interferire. Quando, contro il parere di tutti, siamo riusciti a portare alcune leggi all'approvazione del Parlamento, quelle leggi ci sono arrivate grazie a quattro o cinque anni di interferenze su governi, Commissioni parlamentari, partiti politici, organi di stampa, grazie a quotidiani sforzi di interferenza. Ma abbiamo un esempio classico, aulico; cioè l'articolo 92 della Costituzione che stabilisce che il Presidente del Consiglio è colui che ha la responsabilità di indicare, di scegliere i ministri. E voi pensate ai partiti politici, ai vertici dei partiti politici, alle delegazioni dei partiti, cioè oltretutto ad organismi che sono assolutamente informali, che interferiscono e, imponendosi al Presidente del Consiglio, certo gli impediscono il corretto esercizio delle sue funzioni di presidente incaricato, che è quello di scegliere lui i ministri, (lo dice la Costituzione); glielo impediscono. Gli impongono i ministri. Che cosa sono le delegazioni, i vertici dei segretari del partito? Sono forse associazioni segrete? Badate non sono i partiti. Anzi si può sostenere che agiscono, come dice la vostra norma, « all'interno di associazioni palesi », legittime e costituzionali per eccellenza come sono i partiti. Proporrò quindi una riformulazione dell'articolo, perchè la preoccupazione che mi muove è soprattutto una ed è quella che comunque l'associazione segreta abbia dei requisiti oggettivi di carattere associativo. L'associazione per delinquere può essere caratterizzata e qualificata soprattutto dal fine del delinquere. Esso è sufficiente. Ma un'associazione segreta non può non essere caratterizzata invece da alcuni requisiti oggettivi di carattere associativo, da vincoli associativi anche di carattere for-

male. La formulazione, il testo che ci arriva anche dalla Commissione affari costituzionali, secondo me, in qualche misura fa svanire questi requisiti oggettivi e può indurre a perseguire come associazioni segrete anche convergenze di carattere informale che attraversano una o più associazioni o uno o più partiti.

Questo il motivo per cui proporrò questo ed altri emendamenti, nonché quello soppressivo dei casi di particolare necessità e urgenza, contenuti in un articolo che mi sembra particolarmente pericoloso. Queste le anticipazioni di quello che sarà il mio contributo alla discussione, che darò anche attraverso emendamenti e proposte di stralcio ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento. Credo di dover concludere dicendo che ci troviamo di fronte ad un fenomeno certo grave e preoccupante e che questo fenomeno non era sconosciuto. Non sono io a dirlo. Lo ha detto Bettino Craxi, intervenendo alla Camera; « è meno di una vera e propria setta di cospirazione politica ma più di una semplice cosca di interessi e di obiettivi perseguiti in forma legittima »; e poi ha riconosciuto che « si trattava di una realtà che non era totalmente estranea alle cronache e neanche alla conoscenza dei pubblici poteri, ma che era stata forse sottovalutata o forse deliberatamente ignorata o giudicata in modo erroneo ».

Credo che alcuni degli interrogativi che ho posto in quest'occasione ci debbano spingere presto a far luce perchè il far luce sul passato serve soprattutto a prevedere e a prevenire per il futuro. Abbiamo dei singolari precedenti: tutti quanti si continuavano a preoccupare di De Lorenzo e delle sue responsabilità, mentre meglio sarebbe stato indagare sulle responsabilità di De Lorenzo per comprendere i nuovi De Lorenzo che stavano spuntando. Lo stesso è avvenuto poi con Miceli e con Maletti. Oggi dobbiamo indagare su Licio Gelli, su questa grande organizzazione politica, militare, affaristica, spionistica per comprendere e mettere la Repubblica e noi stessi e le istituzioni al riparo dai nuovi Licio Gelli e dai nuovi complici dei nuovi Licio Gelli che sono già sicuramente all'opera per il

vuoto lasciato da Licio Gelli, che purtroppo le istituzioni della Repubblica non hanno la capacità di riempire come dovrebbero nella legalità e nella Costituzione.

È in questo vuoto di legalità costituzionale e di limpido potere democratico che si annidano e crescono i germi dissolutori della Repubblica e della democrazia. La P2 non sarebbe mai sorta se un regime, insediatosi all'interno dello Stato, non si fosse organizzato e non avesse operato per decenni come una gigantesca P2.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il groviglio di problemi politici e morali posti dalla scoperta dell'associazione segreta P2 è di tale gravità e portata da richiedere e giustificare, assai più che in altri casi, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta. Di tutti i fatti che hanno indotto il Parlamento italiano ad istituire Commissioni di inchiesta l'affare della P2 è quello che rivela il livello più grave di crisi politica, di degenerazione morale, di corrompimento della vita pubblica e vede coinvolti esponenti di partito, parlamentari, ministri, generali, alti ufficiali delle forze armate, i maggiori dirigenti dei servizi segreti, magistrati, alti funzionari di enti pubblici ed economici, banchieri, finanzieri, editori, giornalisti. Occorre fare chiarezza su tutto un intreccio di legami e di fatti che sembrano configurare una vasta trama di intrighi e di illeciti compiuti per affermare il potere di un governo occulto.

Esaminando gli elenchi degli iscritti alla P2 rinvenuti dai magistrati milanesi nella villa di Gelli emerge un primo fatto inquietante, sconcertante: in quegli elenchi si ritrovano numerosi individui coinvolti in fatti di eversione e di criminalità. Una serie di inchieste partite in periodi diversi, per diversi fatti eversivi, per l'azione di diversi magistrati che hanno indagato su diverse organizzazioni criminali, conducono tutte a personaggi che si ritrovano organizzati nella loggia di Gelli, al punto da farla apparire

una specie di direzione strategica o di centrale di collegamento di gran parte della lunga catena di atti eversivi e di terrorismo che hanno insanguinato il paese dal 1969.

L'inchiesta sulla strage di piazza Fontana ha visto coinvolti ufficiali dei servizi segreti come il capitano La Bruna e il generale Maletti. Negli elenchi della P2 troviamo i principali imputati del tentativo di *golpe* del principe Borghese del novembre 1970: oltre a Miceli, già capo del SID, all'ex deputato della Democrazia cristiana Filippo De Jorio, troviamo Orlandini, condannato a dieci anni di reclusione dalla corte di assise di Roma e tuttora latitante, come latitante è l'ex deputato del Movimento sociale Saccucci, anch'egli condannato a quattro anni dalla corte di assise di Roma e a dodici anni dalla corte di assise di Latina per i fatti di Sezze, dove venne ucciso il giovane comunista De Rosa. Troviamo anche i principali imputati della congiura della « Rosa dei venti » del 1973-74: oltre al generale Casero, al principe Alliata di Monreale, già coinvolto come indiziato per la strage di Portella delle ginestre, troviamo il generale Nardella, anch'egli latitante, condannato dalla corte di assise di Roma a quattro anni per la sua partecipazione al *golpe* Borghese e colpito da mandato di cattura emesso dal tribunale di Padova fin dal luglio del 1974 per la « Rosa dei venti ». C'è poi il colonnello Lo Vecchio, anch'egli latitante, condannato a otto anni di reclusione dalla corte di assise di Roma. Tutti — Orlandini, Saccucci, Nardella, Lo Vecchio — appaiono nel bollettino delle ricerche dei delinquenti da arrestare, considerati elementi pericolosi.

Negli elenchi della P2 vi sono poi anche i nomi di potenti collegati alle inchieste sul contrabbando di alto rango. Basti ricordare il finanziere Calvi per le esportazioni illegali di capitali, il banchiere Sindona con il suo apparato di mafia siculo-americana, indiziato anche per il grande traffico della droga, il generale Giudice, oggi in carcere, il generale Lo Prete, latitante, il capitano Gissi e tutta una serie di alti ufficiali della guardia di finanza più o meno coinvolti nel contrabbando dei petroli, tenuto nascosto per tanto tempo dai nostri servizi segreti.

Altri nomi ci ricordano altre inchieste. Edgardo Sogno, denunciato quale organizzatore dell'attività mirante al cosiddetto *golpe* bianco. La strage dell'Italicus chiama in causa il comportamento del magistrato sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo, dottor Marsili, genero di Gelli, che ebbe a trasferire nel giro di 24 ore il commissario capo di pubblica sicurezza Di Francesco, dell'antiterrorismo, proprio quando aveva riferito al magistrato di Bologna che le indagini da lui condotte per vari attentati terroristici portavano tutte ad Arezzo, dove riteneva esistesse la centrale del terrorismo nero.

L'istruttoria sulla strage dell'Italicus contiene oltre 500 pagine di documenti dedicati alla P2 ed in gran parte atti di denuncia della loggia di Gelli quale centro organizzatore di trame eversive. Infatti il giudice istruttore Vella scrisse nella sua requisitoria che la P2 era « il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione politica e morale ».

Ma allora perchè non si è proceduto fin da quel momento nei riguardi di Gelli e della P2? Perchè da quel giudizio così severo e grave formulato sulla base di documenti non si sono tratte le conseguenze e si sono invece omessi doverosi provvedimenti? Perchè non si è proceduto alla perquisizione della villa di Gelli fin da allora? Perchè non si è proceduto a carico dei dipendenti dello Stato e di quanti risultavano affiliati alla P2 in base agli elenchi forniti alla magistratura da parte dell'ingegner Siniscalchi fin dal 1977 e da parte degli stessi maestri venerabili di loggia massonica, Salvini e lo stesso Gelli? Molti dei nomi che erano negli elenchi di allora risultano gli affiliati di oggi. Nulla successe allora contro la P2 e contro Gelli, pur se quella organizzazione venne ritenuta un arsenale di eversione. È successo invece che il 2 agosto del 1980, in coincidenza con il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio del terrorista Tuti e degli altri presunti autori della strage dell'Italicus, il giorno della presentazione ufficiale anche di quella documentazione a carico della P2, scoppia un'altra bomba: viene compiuta la strage della stazione di Bologna.

Riteniamo perciò che si debba condurre l'inchiesta non solo per accertare le attività svolte dalla P2, le finalità perseguite, i mezzi impiegati, i collegamenti interni ed internazionali, la penetrazione negli apparati pubblici, le influenze esercitate nelle funzioni pubbliche, ma anche per accertare le deviazioni degli organi dello Stato e degli enti pubblici e le responsabilità anche dei singoli nell'aver favorito o nel non aver impedito l'attività della P2. Comunque formulato, l'articolo 1 della legge deve assegnare alla Commissione d'inchiesta tutti i compiti già concordati alla Camera dei deputati. Altro fatto inquietante è la struttura della P2 quale associazione segreta che tende a penetrare e a piantarsi solidamente all'interno di delicate strutture statali, come i servizi segreti e i vertici delle forze armate.

Risulta dai documenti istruttori della strage dell'Italicus che fin dal 1969 Gelli ricevette l'incarico di organizzare 400 ufficiali della P2 al fine di costituire un gruppo che potesse operare per evitare che in Italia si costituisse un governo con la partecipazione dei comunisti. Il fatto suscitò preoccupazione anche all'interno della massoneria di Palazzo Giustiniani: in una riunione della giunta massonica di Palazzo Giustiniani del 10 luglio 1971, il cui verbale si trova agli atti dell'istruttoria dell'Italicus, il « grande maestro » Salvini ritiene che la situazione politica italiana stia « attraversando un periodo particolarmente delicato » e che « possa maturare, in questo clima di incertezza governativa, qualche sorpresa che possa sfociare nei prossimi mesi in soluzioni di carattere autoritario » aggiungendo più avanti un particolare riferimento a quanto può accadere per l'azione di un gruppo di fratelli della loggia P2 ». Durante la discussione vi è chi parla di un « pericolo di soluzione autoritaria a destra perchè l'America non permetterebbe mai una soluzione autoritaria a sinistra » e si esprime « preoccupato del grande numero di generale e colonnelli — oltre 150 — affiliati alla loggia P2 e assegnati ad una sola persona. E conclude che « Gelli prepararebbe un colpo di Stato ». Non risulta poi che Salvini, nè altri dei partecipanti a quella riunione abbia fatto qualcosa per avverti-

re l'autorità giudiziaria della pericolosità rappresentata dalla P2.

La fonte principale del potere di Gelli e della sua associazione segreta è derivata dallo stretto rapporto con il personale appartenente ai servizi segreti che gli ha consentito di venire in possesso di segreti di ufficio e di Stato, di notizie molto riservate riguardanti uomini di Governo e alti funzionari e di poter contare sull'opera degli agenti segreti che sono grandi maestri nell'organizzazione di ricatti, di intrighi, di attività occulte. Tra i piduisti troviamo il generale Allavena, già capo del SIFAR, che ha potuto disporre dei famosi fascicoli, compresi quelli delle schedature di gran parte degli uomini politici; il generale Miceli, capo del SID, arrestato nel 1974 durante le indagini sulla « Rosa dei venti », quando il giudice Tamburrino si avvide dell'esistenza di una struttura dei servizi segreti parallela a quella ufficiale, formata da personale civile e militare che veniva attivato per aiutare l'eversione e per deviare le inchieste giudiziarie. Così ritorniamo al generale Maletti, al capitano Labruna, coinvolti anche nel trafugamento dagli uffici del SID del famoso fascicolo sullo scandalo dei petroli; al colonnello Viezzer, oggi in carcere. Troviamo il colonnello D'Ovidio, resosi noto da capitano del SID per il ruolo equivoco assolto nei riguardi di elementi del terrorismo nero e del MAR di Fumagalli; troviamo Federico D'Amato, già capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'interno e ancora capo dei servizi della polizia di frontiera, stradale e ferroviaria; poi il colonnello Falde, dirigente assieme al giornalista Pecorelli dell'agenzia « OP »; poi Bernabò Piso e il professor Ferragutti e i giornalisti Zicari e De Andreis e tanti altri, fino ad arrivare a coloro che fino a due settimane fa erano i capi del SISMI, del SISDE, del CESIS e, come nel caso di Cencelli, il segretario del sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio al coordinamento dei servizi segreti.

Di ognuno di costoro dovranno essere accertate le responsabilità, ma appare abbastanza evidente che quello elenco configura una specie di superservizio segreto in relazione soprattutto ai servizi concretamente

resi all'organizzazione di Gelli. Così quando il 2 giugno 1977 il giudice istruttore di Bologna, incaricato del procedimento penale contro gli imputati della strage dell'Italicus, invia al SID la richiesta di avere « tutti i documenti che sono in possesso del servizio circa le notizie sull'attività svolta dalla loggia P2 e dagli esponenti ed affiliati alla stessa, in particolar modo sul signor Licio Gelli di Arezzo », l'ammiraglio Casardi spedisce soltanto la copia di un appunto, datato 3 marzo 1977, inviato al gabinetto del Ministro della difesa in riferimento ad un articolo pubblicato sull'Unità » del 7 gennaio 1977. Tale appunto è una testimonianza di come, nonostante le gravi denunce pubblicate da « L'Unità » il 7 e il 16 gennaio, che configuravano la loggia massonica quale centrale eversiva e di potere occulto, il SID abbia omesso di effettuare un'inchiesta accurata nei riguardi di quella loggia e del suo capo ed abbia addirittura ritenuto legittima l'appartenenza alla P2 di ufficiali delle forze armate e della polizia. Infatti in quell'appunto, trasmesso al giudice istruttore di Bologna, tra l'altro è scritto: « In particolare è risaputo che il noto Licio Gelli ha intrattenuto ed intrattiene rapporti con varie personalità di rango elevato, sia in campo nazionale che in quello internazionale. In tale quadro si può senz'altro affermare che alla massoneria possono essere affiliati o comunque collegati anche ufficiali delle forze armate e di polizia di grado elevato e medio ».

Ma alla magistratura di Bologna non vengono inviati certi documenti che sono pure nell'archivio del SID: l'interrogatorio effettuato dal centro di controspionaggio di Cagliari fin dal luglio 1945 in merito alle attività svolte durante l'occupazione tedesca da Gelli.

Tutto questo dimostra quanto sia necessario accertare la parte avuta dai pubblici funzionari appartenenti alla P2 per quanto riguarda le omissioni di atti d'ufficio, anche in casi specifici di fronte alla richiesta di magistrati. Sembra fosse la stessa P2 a rispondere avvalendosi della stessa struttura dei servizi segreti. Significativo è un articolo scritto nel luglio 1976 dal settimanale

« I Giorni-Vie nuove » che portava questo titolo: « Il SID parallelo ha un nome: P2. L'altro SID si chiama: P2 ».

Occorsio è stato il primo magistrato a raccogliere indizi su di una certa attività criminale della P2 indagando sull'anonima sequestrato di Bulgari e di altri ed era giunto ad arrestare un gruppo di persone tra cui un noto delinquente marsigliese Berenguer e l'avvocato Osvaldo Minghelli, figlio di un generale di pubblica sicurezza (noto persecutore di poliziotti democratici in lotta per la riforma ed il sindacato di polizia, costretto poi a dimettersi dalla polizia). Entrambi i Minghelli erano affiliati alla P2; l'avvocato Minghelli era il segretario organizzativo della P2, braccio destro di Gelli. Ma allora Occorsio fu ucciso da un commando di terroristi neri guidato da Concutelli.

Minghelli era anche il capo della Loggia massonica « Lira e spada » a cui risultavano affiliati anche Loris Facchinetti, Mauro Cappella ed altri del gruppo « Europa e civiltà » e recentemente arrestati, facenti parte di una centrale che collaborava con i terroristi rossi: quella centrale forniva armi ai terroristi neri dei NAR e di Terza posizione ed ai terroristi rossi di Prima linea e di Autonomia organizzata; quella centrale ha fatto sì che l'attentato contro il centro elettronico del Ministero dei trasporti venisse compiuto di comune accordo da terroristi neri e terroristi rossi.

Un'altra coincidenza ci richiama all'uccisione di un altro magistrato, Alessandrini, non solo esperto in indagini di terrorismo, ma anche di contrabbando di capitali. Il 25 marzo 1979 decise di emettere comunicazione giudiziaria nei confronti del finanziere Calvi e di altri personaggi recentemente processati e fin da allora indiziati per esportazione illegale di capitale. Quattro giorni dopo, il 29 marzo 1979, Alessandrini venne ucciso da un commando di Prima linea guidato da Marco Donat-Cattin.

Negli elenchi della P2 sono registrati 52 ufficiali dell'Arma dei carabinieri i quali possono anche rientrare tra i collaboratori dell'attività dei servizi segreti. Infatti il regolamento dell'Arma all'articolo 225 affida

agli ufficiali l'obbligo di assumere personalmente non solo le informazioni relative agli ufficiali delle forze armate, ma anche quelle relative agli esponenti politici. Vi sono poi 50 ufficiali dell'esercito, 37 della guardia di finanza, 29 della marina, 9 dell'aeronautica, 6 della pubblica sicurezza. Tutti per essere nominati ai loro incarichi hanno dovuto ottenere il « NOS », ovvero il nulla-osta di segretezza. E così Pecorelli poteva scrivere nella sua agenzia « OP » del 25 giugno 1977 « alla P2 aderiscono politici, militari, magistrati, alti funzionari, tutti di primo piano e si può ben dire che Gelli rappresenta quello che resta dello Stato ».

Ecco l'ambizione di organizzarsi dentro lo Stato per essere essa stessa, la P2, lo Stato. Nei riguardi di ogni iscritto agli elenchi di Gelli si dovrà procedere con rigore nel rispetto della presunzione di innocenza, ma si dovrà tener conto delle particolari norme di segretezza che vincolano tutti gli appartenenti alla P2, secondo « la sintesi delle norme » di cui abbiamo avuto informazione dalla relazione dei tre saggi e che, come è detto nella formula del giuramento, i piduisti sono tenuti ad osservare. Ogni appartenente alla P2 è tenuto a « smentire con la massima disinvoltura e con tutta indifferenza » ogni « diceria » circa « la propria appartenenza all'istituzione ».

Perciò ci appare alquanto risibile la tesi di chi vorrebbe fare apparire la loggia segreta P2 come un'associazione in prevalenza di raggirati, di ingenui, quasi di gonzi.

È un preciso sistema di potere, quello basato sulla discriminazione anticomunista, che ha consentito alla P2 di funzionare come governo ombra, capace di condizionare i governi ufficiali e la funzionalità della pubblica amministrazione. Non è a caso che la P2 è nata sotto il centro-sinistra in crisi proponendosi quale scopo principale quello di impedire l'accesso dei comunisti al Governo e per realizzarlo si organizza come centrale eversiva. Nè è un caso che una parte degli uomini della P2 si intreccia con l'organizzazione tipica del clientelismo, specie della Democrazia cristiana, negli enti economici, nella radio, nella televisione, ai vertici civili e militari della pubblica amministrazione.

Non è a caso che nel 1977 ha luogo la ristrutturazione, la rifondazione clandestina della P2 come associazione segreta che deve nelle nuove condizioni, quelle successive al voto popolare del giugno 1976, continuare ad assolvere il fine principale di impedire l'accesso dei comunisti al governo.

La ristrutturazione della P2 si attua con successo e in maniera tale che dopo la strage di Via Fani e il rapimento dell'onorevole Moro, quando al Viminale si tengono le riunioni del comitato operativo incaricato di dirigere l'attività per scoprire la prigionia dell'onorevole Moro, in quelle riunioni intervengono numerosi piduisti, un vero e proprio stuolo, e in numerose riunioni risultano in maggioranza: dal capogabinetto del ministro Cossiga, dottor Squillante, al capo di Stato maggiore della difesa, ammiraglio Torrisi, dai generali della guardia di finanza Giudice e Lo Prete ai capi dei servizi segreti generali Santovito e Grassini, dal generale Siracusano comandante della Brigata dei carabinieri di Roma al prefetto Pelosi del CESIS. Ebbene, piduista risulta anche il prefetto Guccione, incaricato di smistare agli organi operativi le informazioni che giungono al Viminale, incaricato del controllo del sistema delle comunicazioni che fanno capo alla sala operativa installata al Ministero degli interni.

E così abbiamo omissioni, ritardi nel prendere in considerazione informazioni valide alle quali vengono anteposte informazioni che fanno perdere tempo, che mettono le forze di polizia su piste sbagliate e danno l'impressione alle forze di polizia stesse di essere senza orecchi e senza occhi perchè gli organi informativi non sanno dare una sola informazione che possa metterle sulla pista giusta. Per cui durante quei lunghi 55 giorni gli organi operativi dello Stato, le forze di polizia non riescono ad avere nemmeno un giorno di successi, un solo giorno di gloria.

Tutto ciò dimostra quanto sia urgente e necessario istituire la Commissione di inchiesta e fare chiarezza fino in fondo, sciogliere i tanti interrogativi che sorgono dall'esame di quanto è noto dell'attività della P2, per accertare quanto ancora è ignoto,

per scoprire, mettere a nudo tutto il potere esercitato dal governo occulto, i suoi collegamenti interni e internazionali. Accertare tutta la sostanza della verità è condizione per difendere e salvaguardare le istituzioni democratiche. Per queste ragioni noi abbiamo reclamato la istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare, per queste ragioni voteremo a favore del disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Il giudizio della Sinistra indipendente sui due disegni di legge al nostro esame è sostanzialmente positivo. Si realizza così, almeno in gran parte, la auspicata convergenza di forze dell'opposizione su due testi di legge assai rilevanti e significativi così come il presidente del consiglio Spadolini ha avuto anche stamane occasione di chiedere con insistenza. Un'insistenza, la sua, che giudichiamo anch'essa positivamente se è vero che non è possibile in nessun modo accingersi a quella vasta opera di bonifica di cui il paese ha bisogno senza il concorso di uno schieramento di forze politiche che vada ben al di là della maggioranza parlamentare.

Tuttavia i colleghi mi consentiranno, proprio perchè in premessa ho voluto fare una affermazione così esplicitamente positiva, che io non nasconda alcune nostre ragioni di perplessità, che non sottaccia talune osservazioni che vanno fatte per ciò che riguarda il presente e il futuro più o meno prossimo. Diciamo anzitutto che l'auspicio che l'onorevole Spadolini stamane faceva che alla fine della sessione estiva finalmente si arrivasse ad approvare un testo sulla spinosa faccenda della P2 purtroppo non si realizza. Il Senato licenzia oggi per ciò che lo riguarda i due disegni di legge, ma nessuno di questi disegni di legge diventa legge operativa dello Stato: non quello che si riferisce all'articolo 18 della Costituzione, non quello che istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta che, benchè arrivato da noi in seconda lettura, ha subito delle necessarie modifiche e l'altro ramo del Parla-

mento non è nelle condizioni di trasformarlo rapidamente in legge così come pure sarebbe auspicabile. La cosa non è proprio del tutto casuale; la vicenda è piuttosto complessa, molti di noi la conoscono da vicino; è probabile che ci siano anche ritardi voluti o auspicati se non proprio imposti in maniera da arrivare all'approvazione della legge sull'inchiesta nelle prime settimane di settembre. Non vorrei che si approfittasse di quel che può capitare da qui a settembre: si sa che in un paese come il nostro l'agosto di solito riserva anche sorprese non sempre gradite. Si sa anche che l'altro ramo del Parlamento non ha ancora deciso con quale ordine del giorno riprenderà i suoi lavori. Non vorrei dunque che di dilazione in dilazione si lasciassero passare alcuni momenti decisivi, anche politicamente decisivi, rilevanti dal punto di vista dello stato d'animo della nostra pubblica opinione.

Un'altra osservazione che si può fare e che un Gruppo come il nostro in qualche modo è tenuto a fare è che con l'approvazione di questa Commissione parlamentare di inchiesta arriviamo a 120 parlamentari impegnati in inchieste. E se vogliamo considerare anche la Commissione inquirente, arriviamo addirittura a 160: un numero abbastanza elevato soprattutto per un'Assemblea come la nostra che conta la metà dei membri rispetto all'altra Camera.

Tuttavia credo che arrivati al punto al quale siamo non si poteva fare diversamente da come ha fatto la 1ª Commissione del Senato, cioè approvare il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento con la modifica strettamente indispensabile a correlarlo con la legge successivamente presentata dal Governo e prepararci a questa ulteriore incombenza — i Gruppi l'avranno (speriamo) davanti a loro immediatamente alla ripresa — di scegliere i venti senatori che dovranno far parte di questa Commissione. In realtà se si è imboccata questa strada le responsabilità non sono certamente di un Gruppo come il nostro, nè direi dell'opposizione. È arrivata ben seconda la Democrazia cristiana nel presentare un progetto di legge sulla Commissione bicamerale. I comu-

nisti sono arrivati terzi e mi pare quarti i socialdemocratici.

Ora, le soluzioni a portata di mano erano due e vale la pena di ricordarlo perchè resti per futura memoria, come dicono alcuni giuristi. Si poteva assegnare alla Commissione Sindona il compito di indagare anche sulla P2, visto che i due argomenti sono abbastanza contigui, oppure si poteva scegliere la via della Commissione unicamerale. Ridurre il numero dei componenti le Commissioni d'inchiesta non è facile; si urta contro difficoltà di principio e di carattere generale e si urta anche contro la resistenza ostinata dei piccoli Gruppi che se si riducesse il numero dei componenti delle Commissioni non avrebbero un loro rappresentante.

Fatte queste osservazioni, bisogna ribadire però il principio che comunque non si poteva fare diversamente perchè, arrivato quel tale disegno di legge dalla Camera, non potevamo che limitarci ad una correzione dovuta e necessaria e messa in relazione con il disegno di legge che il Governo ha presentato. Dirò anche che la stessa questione che ho avuto modo di sollevare qualche giorno fa in quest'Aula circa un ventilato emendamento dei colleghi democristiani soppressivo — così si disse allora — del secondo comma dell'articolo 1, mi pare che sia rientrata nel senso che l'emendamento che oggi viene presentato non ha quei caratteri di pericolosità che si potevano paventare in quanto si limita a sostituire la parola: « deviazione » alla parola: « responsabilità ». Si potrebbe addirittura pensare che la parola deviazione offra alla Commissione un più ampio campo di intervento e di indagine e comunque la parola deviazione, secondo i nostri giuristi, cancella un non senso, un'espressione scarsamente corretta, perchè responsabilità è parola difficilmente riferibile ad organi dello Stato. La responsabilità nel nostro ordinamento è prevalentemente, se non esclusivamente, personale.

Per ciò che riguarda la seconda legge al nostro esame, quella che il Governo ha presentato, credo di non dover spendere troppe parole. Come sapete, le mie conoscenze sul terreno giuridico sono assai approssimative e limitate. Mi sono convinto seguendo

dall'esterno, ma anche partecipando per alcuni momenti ai suoi lavori, che i colleghi della 1ª Commissione hanno lavorato rapidamente e bene. Ci sono grosse competenze all'interno di quella Commissione e c'è una volontà di fare chiarezza e di costruire assieme, che credo vada sottolineata. La relazione con cui il collega Bonifacio questa mattina, a nome di tutta la Commissione, ha introdotto il nostro dibattito ne è, mi pare, la testimonianza. Essi da una parte sono riusciti ad evitare pericolosi grimaldelli che si inserissero nel nostro sistema costituzionale, capaci di far scattare la molla della legge nei confronti di associazioni che non sono solo legittime, ma costituiscono la struttura portante della nostra democrazia (e mi riferisco ai partiti e non solo ad essi) e dall'altra hanno evitato le pressioni di coloro che, in nome di un presunto garantismo, avrebbero voluto diminuire la portata degli interventi della legge. Ciò tenendo largamente conto (mi pare di avere colto questi cenni nella sua relazione, collega Bonifacio) di quanto alcuni nostri colleghi avevano detto alla 2ª Commissione di questo ramo del Parlamento.

Così anche i meccanismi che si mettono in moto, sempre delicati, sempre con un rischio insito nella natura stessa dei provvedimenti, a me sembrano abbastanza corretti perchè tengono, tra l'altro, conto anche del fatto che esiste un Parlamento cui queste cose debbono essere riferite e non tanto perchè il Parlamento è la sede della sovranità nazionale, la struttura centrale della democrazia, quanto perchè il Parlamento ha un obbligo di pubblicità che in questi casi è fondamentale e determinante, perchè la decisione politica che ne scaturisce possa essere per lo meno sottoposta al vaglio della pubblica opinione.

Due leggi dunque. Ed è importante che siano due perchè qualcuno ha anche sostenuto, non esplicitamente per la verità, che una volta presentata la legge, che si mette in relazione con l'articolo 18 della Costituzione, si poteva fare a meno della Commissione di inchiesta. Saremmo caduti veramente nel ridicolo e avremmo dato all'esterno la sensazione di come taluni Gruppi politici, in pri-

mo luogo quello della DC che ha presentato un suo progetto di legge in materia, si muovano un po' istericamente sotto le frustate dell'opinione pubblica colpita nei primi giorni e settimane e addirittura traumatizzata dalle notizie che apparivano a titoli di scatology su tutti i giornali, disposta poi a fare marcia indietro quando si trova la maniera di coprire in qualche modo la propria ritirata.

Ci vogliono due leggi, perchè la legge di applicazione dell'articolo 18 non chiude il problema della P2, anzi, secondo me, lo apre in maniera corretta. Sono infatti tra coloro, parlo a titolo personale, che ritengono che l'articolo di scioglimento della P2 serva soprattutto a dare un orientamento definitivo in una materia che poteva anche essere controversa, perchè se fosse finita in mano ai nostri tribunali amministrativi o ad altre istanze giudiziarie ne sarebbero potute venir fuori decisioni anche diverse, separate o contraddittorie addirittura fra loro creando il caos, a vantaggio di coloro che vogliono allentare al massimo le maglie della rete che stiamo tentando di tendere, perchè i pesci grossi e piccoli possano effettivamente sfuggire.

Non si può concludere la vicenda della P2 con il suo scioglimento, anzi si aprono i procedimenti relativi all'applicazione delle norme che abbiamo stabilito. Non si conclude la ricerca della verità e dei mille retroscena ancora da appurare, vale a dire la ricerca di quello che la P2 è stata e magari può continuare ad essere dentro e fuori d'Italia.

Lasciatemi quanto meno porre alla coscienza dei colleghi della maggioranza che più seriamente hanno riflettuto su questo argomento un interrogativo: bastano queste due leggi? Esse costituiscono un buono strumento legislativo: dicevo all'inizio che per ciò che ci riguarda avremmo votato a favore e che la maggioranza avrebbe avuto il consenso di larghissima parte dell'opposizione; ma questo interrogativo noi lo dobbiamo porre: bastano queste due leggi? Secondo me non bastano questi strumenti legislativi: ci vorrà la volontà politica di applicarli, di farli funzionare, di dare corpo alla iniziati-

va che parte oggi dal Senato e che speriamo trovi una rapida sanzione nell'altro ramo del Parlamento.

Le contraddizioni della maggioranza sono stridenti, perchè — diciamo così con franchezza — l'ombra della P2 entra largamente all'interno della maggioranza: forse tutti i partiti della maggioranza (ad eccezione del Partito liberale, se non vado errato) hanno uomini di primo piano che sono aderenti alla loggia di Gelli o per lo meno sono indiziati di aver fatto parte della P2. Si dà il caso che quegli elenchi sfiorino anche i vertici di alcuni partiti della maggioranza. Come si sono comportati questi partiti politici nei confronti dei loro iscritti? O con l'autoassoluzione proposta dai saggi della Democrazia cristiana o con un'altrettanto rapida assoluzione, anche se non autoassoluzione, all'interno del Partito socialista e del Partito socialdemocratico. Il Partito repubblicano ha lasciato un po' in sospeso la questione dei suoi esponenti implicati in questa vicenda.

Come è possibile pensare che i meccanismi anche di carattere penale che abbiamo messo in movimento vadano ad effetto se al vertice della struttura non si sono presi provvedimenti? Badate che nessuno chiedeva l'ostracismo assoluto (per condannare definitivamente qualcuno ci vogliono delle prove), ma in politica — e qui siamo proprio nei casi politici — il fondato sospetto fa rischiare la credibilità propria, del proprio Gruppo o della istituzione nel suo complesso. Queste sono questioni discriminanti e decisive: i colleghi che sono in qualche modo implicati in questa faccenda, a torto o a ragione (voglio essere garantista fino al punto di considerare che qualcuno di loro sarà implicato a torto), dovevano farsi da parte, per lo meno temporaneamente; e starsene a casa; non avevano altre possibilità davanti a loro.

È chiaro che un parlamentare, deputato o senatore, non può essere dimesso dal suo incarico: questo è uno dei principi cardini delle nostre istituzioni; nemmeno un voto dell'Assemblea potrebbe costringere qualcuno di noi alle dimissioni: se si instaurasse questo principio, non so poi quali ne sareb-

bero o ne potrebbero essere le ultime conseguenze. Ma il problema si pone per chi si è sentito in qualche modo sfiorato dal sospetto, che peraltro ha un suo fondamento, perchè si è riscontrato che molti iscritti negli elenchi di Gelli facevano parte effettivamente della P2 e lo hanno confessato; per molti di loro si sono ritrovate le prove provate. Quindi è probabile che anche per molti altri, se non per la totalità, l'iscrizione abbia avuto un peso e un significato, anche se diverso da caso a caso. La prima cosa da fare era quella di starsene a casa, di presentare le proprie dimissioni da tutti gli incarichi, ivi compreso il mandato parlamentare. Badate: il nostro incarico ha la sua dignità e come tale deve essere difeso nella coscienza di ciascuno di noi.

Quando al vertice della struttura dello Stato si forniscono esempi di questo genere, come potete pensare che sia credibile la serie di provvedimenti amministrativi, e più che amministrativi, che abbiamo deciso di prendere, che sono scritti nelle leggi al nostro esame? Sono dei raggirati, sono degli ingenui? È probabile che qualcuno di loro lo sia anche, voglio essere garantista fino a questo punto, ma non mi dite che tutti lo siano, perchè la protervia con la quale qualcuno nega di averne fatto parte somiglia tanto all'ordine ricevuto proprio dal giuramento dei piduisti di non rivelare mai la loro appartenenza alla loggia.

Sono dei raggirati? Sono degli ingenui? Ma perlomeno se ne stiano a casa e si ripresentino di fronte al corpo elettorale, se ne avranno la forza, quando avranno lavato ogni macchia dal loro vestito. Altrimenti, cari colleghi, noi rischiamo di fare delle belle bandiere (le belle bandiere sono le due leggi al nostro esame), dietro alle quali però non c'è nessuna consistente volontà di fare realmente pulizia: quella pulizia di cui il Parlamento e soprattutto il paese nel suo insieme hanno grande bisogno.

Non starò a ripetere le cose che il collega Flamigni diceva poco fa circa il senso che ha avuto ed ha la presenza della P2 nella nostra realtà nazionale. Mi vien voglia di citare — cerco di farlo quando posso — uno dei nostri poeti contemporanei, un nostro

collega, forse la più grande voce poetica del nostro tempo: « un filo s'addipana, ne tengo ancora un capo... ». Badate che il filo della P2 è lungo, lunghissimo e la Commissione d'inchiesta, se vorrà fare il suo dovere, dovrà percorrerlo fino in fondo. Il filo della P2 s'addipana in Italia, dentro il Parlamento, all'interno dei partiti della maggioranza, ai vertici dei partiti della maggioranza. Flamigni ci ha detto dove altro s'è addipanato questo filo: in alcuni dei gangli fondamentali delle strutture dello Stato. I capigabinetto degli ultimi due Presidenti del Consiglio in carica erano piduisti. E non mi dite che l'incarico di capo di gabinetto del Presidente del Consiglio non sia un incarico delicatissimo e importante. Talvolta sa di più il capo di gabinetto che non lo stesso Presidente del Consiglio.

Il filo s'addipana nelle grosse strutture dei mezzi di comunicazione di massa: dal nostro maggiore quotidiano ai telegiornali, ai giornali radio, a grosse fette della nostra radiotelevisione. S'addipana e tocca i vertici di quasi tutte le strutture militari, soprattutto nei loro momenti più delicati (i servizi di sicurezza sono tutti e tre colpiti), la guardia di finanza (gli ultimi due o tre comandanti con alcuni altri generali di contorno), il capo di stato maggiore della difesa e — perchè non dirlo? — il generale Dalla Chiesa che abbiamo messo in un posto di grande responsabilità e che ha dichiarato di essere stato autorizzato dal Governo ad iscriversi alla P2. Il Governo non lo ha ancora confermato. L'onorevole Radi se n'è andato, poteva ben darci invece questa risposta: ha autorizzato il Governo il generale Dalla Chiesa ad iscriversi oppure no? Non vogliamo nemmeno sapere il nome del ministro: vogliamo che il Presidente del Consiglio o un ministro da lui autorizzato ci dica se Dalla Chiesa è stato autorizzato ad iscriversi. C'è ancora a capo della segreteria generale della Farnesina un personaggio che è appartenuto alla P2: e si tratta di uno dei gangli vitali, dove veramente passano segreti assai delicati della nostra diplomazia, della nostra stessa struttura difensiva. È rimasto lì malgrado le proteste che si sono elevate da tante parti del Parlamento.

È complicato, è lungo il filo della P2, è lunghissimo: noi ne teniamo appena un capo, ma bisognerà avere il coraggio di andare fino in fondo. Pensate a quello che la P2 ha rappresentato nella nostra struttura produttiva, ai vertici o quasi dei maggiori organismi delle nostre partecipazioni statali dove praticamente non è successo quasi niente, le cose sono rimaste come erano. E anche questa disparità di trattamento di settori in cui si è cominciato a pagare e altri in cui invece pare che niente sia accaduto è inammissibile, è incredibile. In un paese civile cose di questo genere non sono ipotizzabili in nessun modo.

Potrei continuare lungo la strada che il senatore Flamigni ha, così dettagliatamente, ripercorso stamattina, ma il filo è ancora più lungo perchè va fuori d'Italia, a mio avviso: la P2 non è un'invenzione solo italiana; del resto, se è vero che uno dei personaggi fondamentali di questa associazione era Sindona, questo era personaggio che ha travalicato, e largamente, i confini della Repubblica. Non a caso Gelli aveva e continua ad avere contatti col resto del mondo, dall'America del Nord all'America latina, addirittura ad alcuni Stati dell'Est europeo. Il filo della matassa è lunghissimo e tocca gangli vitali della struttura politica, amministrativa, militare e di sicurezza dell'intero Occidente europeo.

Sapete qual è la spiegazione che mi ha dato (voglio ripeterla in quest'Aula perchè resti ai verbali del Senato) un personaggio che di queste cose se ne intende, uomo noto che ha parlato in più di un'occasione di questa materia (il suo nome è ricorso anche stamattina), in relazione al fatto Sindona? È uno strano fatto: Sindona se ne va in America, arrestato; lo mettono in libertà provvisoria sotto cauzione; poi il finto rapimento, con la revolverata che pare si sia sparato da solo ad una gamba, e il suo trasferimento in Europa (è certa la sua presenza a Palermo); poi torna in America. Avrebbe forse potuto mandarlo in giro per il mondo (ci sono tante parti del mondo dove l'estradizione non funziona o si riesce a non farla funzionare); no, lo riportano in America, lo riconsegnano alla polizia ameri-

cana, davanti al tribunale: venticinque anni di prigione.

Cos'è successo? La spiegazione che si dà è che ai vertici delle logge massoniche americane, probabilmente collegate con i servizi di sicurezza americani, con la CIA, sia cambiato qualcosa e non a caso nel corso di quei mesi è cambiato realmente qualcosa: oggi Busch, che è stato a capo della CIA, è vice presidente degli Stati Uniti; esercita forse sulla CIA un'influenza maggiore di quanto non l'esercitasse quando ne era direttamente il capo; gli scontri all'interno della stessa amministrazione americana (se sia il caso o no di mantenere un'alleanza con uomini squalificati come Sindona e Gelli) sono noti e sono realmente avvenuti, tra Busch e Haig, tra Busch e la vecchia amministrazione della CIA. È in questo quadro che va visto l'insieme della vicenda italiana e il fatto che noi oggi sappiamo della P2 qualcosa di più di quanto non avremmo saputo se la questione fosse rimasta circoscritta alla sola realtà italiana. Ancora una volta è da fuori dell'Italia che ci vengono spinte e suggestioni per andare alla ricerca di una qualche verità nel nostro paese.

La matassa è veramente lunga e il filo che si addipana arriva molto lontano dall'Italia. Avremo il coraggio di srotolare tutta questa matassa, di andare fino in fondo, di sciogliere i nodi che essa ha in Italia e fuori d'Italia? Ho la certezza che lungo questa strada la maggioranza farà di tutto per creare ostacoli e difficoltà. Da parte nostra, sullo stesso terreno comune che la 1ª Commissione ci ha correttamente indicato ci batteremo perchè tutta la matassa si srotoli, la verità possa venire a galla, perchè si possa finalmente cominciare a far pulizia in questo paese. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Malagodi. Ne ha facoltà.

M A L A G O D I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo della proposta governativa per l'applicazione del divieto costituzionale di associazioni segrete ed il testo preparato alla Camera sull'inchiesta

parlamentare circa la P2 sono stati accuratamente messi a punto dal Senato.

Voglio dare atto al relatore, senatore Bonifacio, di avere questa mattina, sul primo provvedimento, disperso qualche preoccupazione che poteva esserci ancora da parte nostra circa il possibile carattere retroattivo di alcune disposizioni del progetto governativo. Credo che, sia pure in modo alquanto complicato, attraverso il disposto combinato di vari articoli e commi, il sospetto di retroattività sia stato eliminato ed il provvedimento preso dal Governo di proporre senz'altro lo scioglimento della P2 (quella che il senatore Bonifacio ha chiamato legge-provvedimento e che alla Camera dei comuni una volta si chiamava, se non erro, *bill of attainder*, cioè legge di condanna) risulta valido. Così pure mi paiono valide le osservazioni in relazione alla legge sull'inchiesta parlamentare, in particolare con quegli emendamenti che sono stati suggeriti e, a quel che comprendo, accettati anche dai Gruppi di opposizione, realizzando così, come il presidente Spadolini ancora questa mattina ha auspicato, una maggioranza più larga della maggioranza di Governo in senso tecnico.

In tal modo, credo che quando voteremo questi due testi con gli emendamenti proposti, soddisferemo l'esigenza di difendere lo Stato dall'influenza nefasta di associazioni segrete, intese, come giustamente il testo dice — e lo ha messo in rilievo il senatore Bonifacio — ad influenzare in modo negativo il comportamento degli organi pubblici intesi nel senso più ampio.

Credo che soddisferemo tale esigenza, sulla quale non mi intrattengo: credo che tutti i colleghi abbiano letto il rapporto dei cosiddetti « tre saggi » che è più che sufficiente, purtroppo, a giustificare lo scioglimento della P2 in base ai criteri stessi compresi nella legge che stiamo discutendo e che immagino oggi approveremo e che spero anch'io sarà approvata al più presto in settembre dalla Camera.

Al tempo stesso, e soprattutto dopo i ritocchi apportati qui in Senato, noi diamo soddisfazione all'esigenza di difendere il sin-

golo cittadino con tutte le garanzie previste dalla Costituzione.

La Costituzione, da questo punto di vista, è un documento valido che noi non dobbiamo minimamente intaccare. Se votassimo qui un testo di legge il quale potesse in futuro essere preso come precedente per autorizzare delle infrazioni alle garanzie fondamentali della Costituzione, faremmo un atto di estrema gravità al quale certamente la mia parte ed io personalmente non ci presteremmo.

Certi dubbi al riguardo erano stati espressi alla Camera dal nostro capogruppo, l'amico onorevole Bozzi; ma credo che le modifiche apportate — come già ho accennato — diano soddisfazione anche alle sue preoccupazioni.

Vorrei anche dire che lo spirito di contenimento, non compromissorio, ma valido, intelligente, tra la difesa dello Stato da un lato e la difesa delle garanzie del singolo cittadino dall'altro lato, questo spirito dovrà presiedere, secondo noi, in modo assoluto all'applicazione delle due leggi. La prima, quella sulle società segrete, speriamo che non debba essere applicata al di là di quanto già la si applica in relazione all'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza. L'inchiesta dovrà arare terra in parte già sfiorata dall'aratro ed in parte ancora vergine. Dovremo nei due casi ispirarci ad uno spirito di giustizia rigorosa, ma non di persecuzione. Questo credo che sia ciò che vuole l'opinione pubblica nella sua parte migliore ed è quello che chiaramente è messo in risalto anche in quella relazione dei « tre saggi ».

Detto questo, data quindi la nostra approvazione in questo spirito e per queste ragioni al testo delle due leggi, vorrei portare per un momento l'attenzione, secondo un invito fatto stamane nelle parole introduttive del Presidente del Consiglio, sul significato politico di questi provvedimenti. È indubbio che l'applicare, sia pure dopo un lungo ritardo, l'articolo della Costituzione contrario alle associazioni segrete, il disciplinare quindi in modo organico la materia, il prendere provvedimenti immediati, lo studiare a fondo come abbia potuto pro-

dursi il caso indubbiamente anomalo e grave della P2, sono un passo nell'opera immensa e urgente di risanamento della cosa pubblica, ma non sono più di un passo. Non illudiamoci che il profondo malessere che travaglia la nostra società, dovuto innanzi tutto alla sfiducia diffusa nelle capacità dei successivi governi e del Parlamento di agire in profondità, con concretezza e decisione, in campi diversi tra loro, ma che nella realtà dell'Italia di oggi sono strettamente collegati, si possa sconfiggere altrimenti che con i fatti. Fin quando ci saranno solo parole; fin quando si ricorrerà con abbondanza, come abbiamo fatto anche in questi giorni, all'istituto della proroga; fin quando si supereranno le difficoltà — mi riferisco, per esempio, ad un disegno di legge che verrà in Aula al più tardi domani mattina — dovute alla necessità di trovare coperture a spese nuove con coperture che a guardarle bene sono alquanto sfilacciate, non si vince, anzi si incoraggia il diffuso malessere dell'opinione pubblica.

Non dobbiamo nasconderci che ci troviamo di fronte ad un autunno ormai imminente e ad un inverno ormai prossimo che saranno estremamente difficili dal punto di vista del terrorismo. Credo che un certo ottimismo di cui abbiamo letto nei giornali in questi giorni sia fuori luogo. Ho l'impressione che il terrorismo stia diventando anzi più grave avendo assunto due forme: una è quella tradizionale dell'attacco armato, dell'uccisione di chi si può uccidere facilmente per impressionare determinate categorie di servitori dello Stato o determinati quadri del mondo economico e giuridico; l'altra, che è una nuova forma, insieme violenta e insidiosa, è quella della rivendicazione di istanze che si potrebbero dire « sindacali ». Mi è successo due anni fa nel visitare un'antica abbazia della Valle padana di trovare scritto su un muro bianco dirimpetto al suo portale, a caratteri cubitali: « vogliamo tutto ». Questo è il modo in cui si manifesta il terrorismo violento. Ma oggi non si dice più soltanto « vogliamo tutto »; si dice per esempio « lavoriamo meno per lavorare tutti » ed anche « sbaraccate le roulottopoli della mostra

d'oltremare a Napoli ». Si avanzano cioè esigenze che potrebbero essere portate avanti da un normale sindacato, appoggiandole però con l'azione armata e con la violenza.

Siamo quindi di fronte ad un terrorismo più insidioso e non basta pensare a nuove misure per i pentiti, che pure credo siano necessarie, e non basta certo votare la legge sulla P2 o avviare un'inchiesta su di esse per contrastare questo fenomeno. Esso si contrasta con un risanamento globale della situazione italiana. Certo, non è possibile immaginare che in pochi mesi si possa risanare tutto. Ma non è utopistico immaginare che nei prossimi mesi, anzi nelle prossime settimane, si possano fare atti decisivi sulla strada del risanamento. E il punto che voglio sottolineare, in questo quadro politico, è la necessità di non agire settorialmente, di non agire per tessere isolate, ma di agire in modo organico.

Per esempio, uno dei fatti più gravi della nostra società (non solo della nostra, ma da noi è particolarmente accentuato) è quello della disoccupazione, di quella giovanile in particolare, che provoca in troppi uno scetticismo completo sulla possibilità di inserirsi in una società come la nostra e quindi porta a preferire la violenza ed anche la prospettiva di un governo dittatoriale a quella che è invece la realtà della democrazia con i suoi difetti e i suoi pregi. Fra i suoi difetti c'è a volte quello di agire lentamente, di non avere il coraggio di andare in profondità.

Quando noi leggiamo sui giornali che l'Enel ha deciso in questi giorni di arrestare ogni investimento, anzi ogni avvio di investimento, e di dedicare i 500 miliardi che con fatica è riuscito a strappare al Ministro del tesoro al pagamento di fatture arretrate dei suoi fornitori, senza di che mancherebbe il greggio con cui far funzionare le sue centrali, quando vediamo che i giornali non tornano più su queste notizie, ci rendiamo conto dell'estrema gravità della situazione. Questa è una specie di dichiarazione parziale di bancarotta da parte dello Stato italiano. Abbiamo ritenuto, a torto o a ragione, di nazionalizzare l'energia; ormai sono 25 anni che lo Stato se ne è assunta la piena respon-

sabilità, bisogna che agisca e non riduca una delle sue principali organizzazioni in queste condizioni di impotenza. Io ho, in questa stessa Aula, dopo l'Aula di Montecitorio, più volte chiesto ai Ministri competenti quando sarebbe arrivato il piano energetico. Mi è stato sempre risposto che era imminente. Ancora adesso il ministro Marcora, che ha fama di duro, ha ripetuto ai giornali — credo anche in Commissione parlamentare — che il piano energetico è imminente, eppure il piano energetico non si vede. Quello che si vede è questo piano « non energetico », questa tragica decisione dell'Enel. La chiamo tragica sapendo bene qual è la portata di questa parola che sulle mie labbra non è abituale.

Prendo un altro caso: il caso del sistema sanitario. Abbiamo letto sui giornali che dal 10 di agosto qui a Roma e altrove le farmacie pretenderanno il pagamento delle medicine in contanti perchè non hanno più la possibilità di rimborso da parte delle unità sanitarie locali ed i fornitori non possono più fornire perchè hanno raggiunto i limiti massimi del credito che possono concedere. Anche questa è una dichiarazione di fallimento di un servizio pubblico essenziale. Non basta fare l'inchiesta sulla P2, non basta prendere nuove disposizioni sui pentiti, se poi creiamo un'atmosfera generale nella quale gli investimenti si arrestano; il sistema sanitario si incaglia; per risanare il bilancio dello Stato del 1981 (e dico ironicamente « risanare ») o meglio per fingere di risanarlo, si ricorre allo strumento dello « scivolamento », cioè si scarica sull'anno prossimo quello che non si riesce a fare quest'anno e quello che si dovrebbe fare l'anno prossimo ancora nessuno lo sa.

Abbiamo apprezzato molto alcune parole del senatore Spadolini quando ha detto che se le parti sociali non si mettono d'accordo — non ne hanno l'aria per ora — lo Stato farà in ogni caso il suo dovere. Però quale dovere farà? Si può immaginare di rimediare alle difficoltà della sanità o alle difficoltà del sistema previdenziale o a quelle dell'Enel o delle ferrovie unicamente con degli scivolamenti di spesa? Non è necessario andare molto più a fondo? Non è ne-

cessario avere il coraggio di domandarsi se le leggi istitutive non richiedano un miglioramento, una correzione, magari anche drastica?

So che alcuni colleghi hanno sorriso quando in quest'Aula, a proposito della fiducia, ho concluso usando la parola « rivoluzione », dicendo che occorre al nostro paese una rivoluzione pacifica. Ma questo lo dico e lo ripeto e se qualcuno vuol sorridere, sorrida pure. La cosa è estremamente seria. Se non abbiamo il coraggio di affrontare queste cose, non faremo niente. Diciamo che l'edilizia non funziona in Italia e che questo provoca disoccupazione, provoca un folle aumento dei prezzi delle case: signor Presidente, onorevoli colleghi, se voi vi informate di cosa costa nella mia Milano o qui a Roma un piccolissimo buco dove mettere un ufficio di avvocato o di ingegnere vi renderete conto che siamo arrivati a prezzi folli. Questo era previsto da anni. Ebbene, come rimedio a ciò rimandiamo in parte l'applicazione dell'equo canone. L'equo canone va certamente rivisto a fondo; su questo abbiamo parlato e fatto proposte più volte. Ma la revisione non consiste nel dare un nuovo colpo in testa a coloro che dovrebbero poter costruire qualcosa e a cui non si lascia costruire. Ieri ancora quando abbiamo rimandato la definizione delle indennità di espropriazione abbiamo dato un altro colpo in testa all'edilizia.

È tutta una serie di cose che si legano fra di loro. La situazione della giustizia — per tornare in qualche modo al punto di partenza della legge per l'inchiesta sulla P2 — è quella che tutti sappiamo. Qui non si tratta di condannare alcuni giudici. Si tratta di cominciare a mettere tutti i giudici in condizioni di poter lavorare seriamente. Si tratta di applicare quelle depenalizzazioni di cui si parla da secoli e che non si fanno. Si tratta di realizzare un programma urgentissimo per le carceri in modo da non avere 35.000 detenuti dove ce ne dovrebbero essere al massimo 20.000, creando così una specie di serra di coltura per il terrorismo e per la delinquenza organizzata.

Si tratta dunque di affrontare molte cose estremamente gravi. Il tutto con una sca-

denza chiave che è la scadenza del 30 settembre. Il 30 settembre in quest'Aula dovremmo avere comunicazione della legge finanziaria per il 1982; da quella dipende se la finanza pubblica per il 1982 sarà veramente riportata sotto controllo e in qual modo. E da questo dipende anche l'atteggiamento delle parti sociali — lo hanno chiaramente dichiarato — dipende tutto un insieme di cose. Dico queste cose, signor Presidente, che potrebbero anche sembrare fuori tema, nella certezza che non lo sono perchè se oggi votiamo quello che votiamo, ripeto, facciamo sì un passo in direzione giusta, ma è un piccolo passo. I grandi passi debbono ancora venire e sono estremamente urgenti. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la complessa, inquietante e torbida vicenda della loggia P2 con i suoi contorni confusi e preoccupanti, con le sue ombre e le sue ambiguità, con le calibrate fughe di notizie a stillo, con i suoi deleteri effetti, esige certamente, in aggiunta e parallelamente all'azione giudiziaria *in itinere*, l'intervento diretto del Parlamento teso ad acclarare la verità e ad acquisire idonei e sicuri elementi per colpire ogni e qualsiasi deviazione dalla osservanza delle regole che disciplinano e tutelano il retto vivere civile, la certezza del diritto, il senso dello Stato, il regolare funzionamento delle pubbliche istituzioni.

Opportunamente, pertanto, ad iniziativa parlamentare, è stata proposta l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per accertare e conoscere l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza della predetta loggia massonica, nonché le finalità da essa perseguite, le attività esplicate ed i mezzi e gli strumenti impiegati per lo svolgimento di tali attività ed il raggiungimento dei suoi scopi, le sue articolazioni, le sue responsabilità, le collusioni, i collegamenti interni ed internazionali.

Particolarmente la mia parte politica, il cui statuto di partito sancisce espressamente

all'articolo 5, lettera *b*), l'incompatibilità dell'iscrizione al Movimento sociale italiano con la contemporanea adesione od iscrizione ad associazioni segrete e particolarmente massoniche, ha ritenuto doverosa la presentazione di una propria proposta di legge istitutiva della Commissione d'inchiesta che fondatamente è stata recepita nelle sue enunciazioni, nei suoi principi e nelle sue istanze nel testo unificato che, approvato dalla Camera dei deputati, è stato trasmesso a questo ramo del Parlamento.

Di vero, qualsiasi associazione segreta di marca massonica non può non qualificarsi un organismo che, sulla base speculata della predicazione e della pratica del mutuo soccorso e della solidarietà tra « fratelli », di fatto scientemente realizza gravissime discriminazioni tra cittadini, incrementa il sistema del favoritismo, infierisce drasticamente contro i non aderenti, costituisce uno strumento implacabile e cinico che disattende e comunque attenta all'esistenza dello Stato e delle sue istituzioni, agisce contro gli innegabili e tradizionali valori dello spirito ed opera in un quadro di disegni criminali e di illiceità penetrando negli apparati pubblici e d'interesse pubblico.

Tosto che si accerta l'esistenza di una loggia segreta e massonica, quale quella che si appella con la denominazione Propaganda 2, che appare estrinsecarsi nella sua attività mediante un foltissimo stuolo di aderenti facenti parte dei gangli vitali dello Stato (uomini politici, militari di altissimo grado, magistrati, esponenti della pubblica amministrazione, della finanza e di grossissime aziende industriali e commerciali), il Parlamento non può rimanere nello stato di sonno, devolvendo soltanto alla magistratura il compito di indagare e di reprimere, ma deve intervenire direttamente con azione decisa e responsabile sia per ragioni di carattere prettamente politico che in adempimento di un irrinunciabile imperativo morale.

Di fronte ad un fenomeno di tanta rilevanza e gravità non può neppure porsi in discussione, quindi, l'opportunità dell'inchiesta parlamentare.

Sono certamente legittime le perplessità circa l'istituzione delle Commissioni bicamerali che incidono negativamente sull'operatività e sull'efficienza delle due Camere e, particolarmente, del Senato della Repubblica in considerazione della sua dimezzata composizione rispetto al *plenum* della Camera dei deputati (ed al riguardo abbiamo avuto ripetute occasioni di lamentare gli inconvenienti sottolineando che l'articolo 82 della Costituzione ben consente il funzionamento di Commissioni a carattere monocamerale che hanno modo di accudire ai lavori parlamentari con maggiore speditezza e snellezza e senza creare disfunzioni nel regolare svolgimento delle ordinarie attività ed in ogni ipotesi attenuandone rilevantemente gli effetti negativi). Ma, nel caso che ci occupa, legittimi e fondati motivi di pubblico interesse e l'ineluttabile esigenza di operare in un quadro soggettivamente ed oggettivamente assai difficile, oscuro e molto sospetto, impongono l'istituzione di una nuova Commissione bicamerale d'inchiesta, che viene ad aggiungersi alle altre numerose Commissioni della stessa natura, tuttora sussistenti, le quali certamente per la minore rilevanza della materia sottoposta al loro esame ben avrebbero potuto realizzarsi nella forma della monocameralità.

Siamo, pertanto, d'accordo per l'istituzione della Commissione bicamerale d'inchiesta sulla loggia massonica P2 e condividiamo pienamente i criteri adottati in ordine ai compiti oggettivamente ad essa demandati ed alla sua rappresentatività, mentre nutriamo qualche dubbio circa l'enucleazione del sistema relativo al segreto ed alla pubblicità dei lavori che appare, quest'ultima, contenuta in limiti assai ristretti e contrastanti con le esigenze di una completa trasparenza di fronte alla pubblica opinione.

Vogliamo, però, sottolineare — e ciò facciamo con la massima fermezza — l'inderogabile necessità che per niuna ragione debbano fare parte dell'istituenda Commissione parlamentari che, direttamente od indirettamente, siano anche lontanamente sospettati di appartenere o di agire nell'ambito della loggia incriminata, pur se amnistiati, condonati od assolti con formula piena o

dubitativa da qualsiasi responsabilità o corresponsabilità dagli organi disciplinari dei rispettivi partiti. La raccomandazione dovrebbe ritenersi superflua, ma potrebbe non essere tale, perchè in tema di logge segrete o massoniche le interessate infiltrazioni per ragioni logistiche sono sempre da temere.

E veniamo ora al secondo disegno di legge, d'iniziativa governativa, che si propone di attuare l'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete con il coevo scioglimento dell'organizzazione denominata loggia P2.

È noto che la Carta fondamentale dà pieno diritto ai cittadini di associarsi liberamente e senza preventiva autorizzazione alcuna per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.

Essa, però, proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Quest'ultimo precetto costituzionale non ha sino ad oggi trovato specifica attuazione legislativa e solo l'apparizione della loggia P2 ha indotto il Governo (meglio tardi che mai!) a presentare un provvedimento idoneo a determinare — così leggesi nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 1523 — alcune regole normative per l'attuazione del precetto stesso al fine di eliminare, in una prospettiva di certezza del diritto e di pieno rispetto dei principi democratici, ogni possibile distorta applicazione della disposizione.

A nome del mio Gruppo annuncio la formale e sostanziale adesione, nel suo complesso, alla proposta governativa, atteso che sarebbe stolto mantenere nella nebulosità e nell'incertezza i criteri legislativi atti ad individuare la connotazione di segretezza ed a considerare segreto o clandestino un associazionismo, senza una chiara demarcazione tra le forme associative che trovano ampia tutela costituzionale nel principio non vulnerabile della libertà associativa previsto dal primo comma del citato articolo 18 della Costituzione e quelle altre forme associative occulte e segrete che il comma secondo dello stesso articolo rigorosamente proibisce.

Parimenti non può ulteriormente ritardarsi l'emanazione di congrue previsioni legislative sanzionatorie penali ed amministrative a carico di chi promuove o dirige un'associazione segreta o ad essa appartiene od in essa o per essa opera, così come non è dato mantenere in vita alcune disposizioni del testo unico della legge di pubblica sicurezza quali quelle previste dagli articoli 209 e 212 di tale strumento legislativo che risultano superate dalle norme al nostro esame che disciplinano *ex novo* e compiutamente le associazioni operanti in modo clandestino od occulto o i cui soci siano comunque vincolati dal segreto.

Infine non può remorarsi ancora lo scioglimento della loggia P2 per la quale, in esito alle risultanze della commissione d'inchiesta amministrativa, è stato acclarato il carattere di clandestinità espressamente vietato dalla Costituzione.

Tuttavia, senza con ciò derogare dal voto di approvazione del disegno di legge nel suo complesso, ci sembra che debbano farsi alcuni rilievi alla normativa soggetta alla nostra attenzione.

Come ha rilevato nel suo motivato parere la Commissione giustizia, infatti, sembra che l'articolo 1 del disegno di legge, anche nella forma emendata, sia viziato da eccessiva genericità; è da rilevare la carenza di un'adeguata calibratura di natura tecnico-giuridica idonea ad evitare squilibri o divergenze di valutazione e di interpretazione ed a garantire in maniera rigorosa e non opinabile il diritto di qualsiasi cittadino ad associarsi liberamente con l'esclusivo divieto della partecipazione o dell'adesione ad associazioni segrete.

Non è condividibile, poi, la previsione, anche nel testo modificato dalla Commissione affari costituzionali, dello scioglimento delle associazioni con relativa confisca dei beni che potrebbe essere adottato dal Presidente del Consiglio con provvedimento amministrativo (decreto) e prima dell'accertamento giudiziario in ordine alla costituzione dell'associazione segreta, in casi straordinari di necessità ed urgenza peraltro genericamente enunciati, solo previa deliberazione del Consiglio dei ministri e

sentite le Commissioni affari costituzionali delle due Camere (art. 3 del testo di legge).

A tutto concedere il provvedimento di scioglimento potrebbe essere varato con decreto-legge convertibile in legge dal Parlamento e non con un semplice decreto. La mancanza di garanzia per l'associazione che fosse colpita da un drastico, erroneo o, peggio, fizioso provvedimento di scioglimento appare di tutta evidenza, così come non può non sottolinearsi il difetto della benchè minima disciplina di raccordo tra il procedimento penale che potrebbe afferire al caso e l'adottato provvedimento amministrativo.

Ulteriore perplessità desta, infine, la formulazione dell'articolo 4, laddove è prevista la sospensione dal servizio a carico del dipendente pubblico, civile e militare per il quale risulti il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete disciolte per pronuncia giudiziaria o per provvedimento amministrativo.

Non sembra che il sospetto, che non asurge a dignità di prova e neppure di indizio, possa essere preso in considerazione anche in sede di semplice provvedimento disciplinare da adottare dall'amministrazione competente a carico del proprio funzionario. Facilmente potrebbero essere commessi degli arbitri o delle sopraffazioni, onde appare opportuno devolvere l'eventuale provvedimento della sospensione cautelativa dal servizio all'autorità giudiziaria, se ed in quanto investita del procedimento penale.

Queste sono le considerazioni e le osservazioni che, a nome del mio Gruppo, seppure sinteticamente, ho ritenuto di formulare, confermando il voto favorevole ed augurando la rapida conclusione dell'*iter* parlamentare per i due provvedimenti che evidentemente sono correlati e connessi. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Noi parliamo tanto di riforme e stranamente, quando parliamo di riforme, anche a proposito dei disegni di

legge in discussione, ci riferiamo sempre ad altre cose.

Si è parlato, da parte di molti colleghi, della pericolosità della frequenza delle Commissioni bicamerali che tolgono tempo a molti colleghi, impegnando i due rami del Parlamento a fornire molti componenti autorevoli. Ma probabilmente, oltre a risolvere questo grave problema, dovremmo fare anche una riforma molto più semplice concernente il modo di svolgimento dei dibattiti in Aula, per definire tempi, modalità e orari, in maniera che la Presidenza possa regolare le cadenze degli oratori iscritti a parlare, affinché ci possa essere una dialettica tra i Gruppi politici.

Ognuno che interviene per un Gruppo politico si riferisce dialetticamente a quanto detto da altri colleghi e, se è costretto ad assentarsi, per gli orari tiranni stabiliti, il destinatario delle osservazioni e delle riflessioni che si fanno, non so quanto questo possa giovare alla credibilità stessa dei dibattiti che facciamo in questa Aula, che diventano poi monologhi senza alcun risultato.

È strano che in questo dibattito che pure attiene alle società segrete non si siano registrati quell'approfondimento, quella divisione tra le forze politiche che nel passato sempre si sono avuti, non solo dal tempo della Costituente in poi, ma anche prima allorché si è parlato di disciplinare in qualche modo un diritto fondamentale, qual è quello della libertà di associazione. In questa sede è mancata la classica, tradizionale competizione tra i garantisti e i non garantisti. Leggevo, su cortese segnalazione del presidente Murmura, il dibattito che si era svolto nel 1925 al Senato del Regno sull'argomento delle società segrete. Allora c'erano personaggi di gran nome quali Ruffini, Croce o Crispolti, un ministro che aveva il nome di Rocco e un presidente del Consiglio che aveva un altro nome piuttosto famoso, allora sì che c'era molta tensione in quello che si diceva e si era nel 1925!

Nel dibattito di oggi, per gli interventi che si sono avuti fino adesso, non mi è sembrato di notare nessuna di queste tradizionali tensioni sul tema del diritto di

associazione. Tutti gli interventi hanno avuto per oggetto i limiti di questa legge, dei provvedimenti che stiamo discutendo, l'ineadeguatezza degli strumenti che andiamo ad introdurre nel nostro ordinamento rispetto alle finalità che vogliamo raggiungere. Come al solito, con un senso generale di sfiducia, direi quasi di disimpegno, si va avanti, quasi facendo queste cose tanto per farle, in maniera che poi è stato lecito — anche se glielo contesto — al senatore Spadaccia dire che noi non facciamo altro che dare dei « segni di tranquillità » alla pubblica opinione con questi provvedimenti. Si tratterebbe, quindi, di disegni di legge che intenderebbero mettere a tacere, prima della pausa estiva, il popolo italiano in partenza per le ferie, cioè il Parlamento avrebbe offerto un contentino per tranquillizzare la pubblica opinione.

Onorevoli colleghi, non sono di questa idea perchè, se dovessi accettare l'impostazione del senatore Spadaccia, dovrei ritenere che non soltanto i Gruppi di maggioranza, ma anche i Gruppi di opposizione si sarebbero uniti in un progetto di presa in giro generale della pubblica opinione: cosa che assolutamente non è, e lo confermano gli impegni di tutti i Gruppi politici in Commissione affari costituzionali per una definizione concreta dei contenuti dei provvedimenti, a proposito dei quali si è riproposta in quella sede la tensione di cui parlavo prima e che c'era stata negli anni passati sull'argomento. Dico, invece, che è una risposta politica giusta quella che la classe dirigente, il Governo, le forze politiche stanno dando al paese non per dare un contentino, non per tranquillizzare, ma per far comprendere che c'è ancora una capacità di autotutela delle istituzioni. A fronte di pericoli gravi, il Governo, le forze di maggioranza, tutti i Gruppi politici sanno predisporre per tempo gli strumenti necessari, rapportando l'importanza ed i contenuti dei provvedimenti legislativi all'aumento della pericolosità dei fenomeni che insidiano le nostre istituzioni.

Non sono nemmeno d'accordo con l'altra proposta (non è una interpretazione, ma una proposta) pure fatta dal senatore Spa-

daccia. In effetti si tratta di due contesti in un unico provvedimento: uno rivolto a dare attuazione all'articolo 18 della Costituzione; l'altro a decretare lo scioglimento della loggia massonica P2. Non sono d'accordo nell'accettare la scissione di questo unico disegno di legge in due disegni di legge, quindi in due provvedimenti separati, perchè la logica della prima parte della disciplina di regime è consequenziale all'atto di volontà del Governo di intervenire per lo scioglimento della P2 (l'articolo 4 del disegno di legge), volontà che non si è potuta attuare, come sappiamo, per le carenze presenti nell'ordinamento positivo, per mancanza cioè delle garanzie previste nell'articolo 18 della Costituzione.

Direi che è necessario che ci sia la contestualità delle due disposizioni, quella rivolta al regime futuro e l'altra immediatamente operativa sullo scioglimento della P2 perchè sono discipline tra loro strettamente consequenziali, anzi una è condizione per rendere operativa la volontà politica del Governo di intervenire immediatamente; direi che è prioritaria la volontà del Governo e strumentale, invece, la definizione della disciplina delle garanzie costituzionali in ordine al diritto delle libertà di associazione. Ora l'intervento del Presidente del Consiglio stamane e la presenza di molti Ministri hanno confermato quello che si diceva prima, cioè l'importanza politica dei due provvedimenti che stiamo discutendo ed approvando.

Onorevoli colleghi, credo che a nessuno sfuggano l'utilità e l'opportunità di questi disegni di legge che sono stati definiti con il contributo di tutte le forze politiche, le quali hanno voluto non una indiscriminata rivendicazione dell'autorità dello Stato sulle forze che si organizzano nel paese, ma hanno mirato piuttosto a determinare un giusto equilibrio tra la libertà di associazione (che rappresenta un cardine fondamentale del nostro ordinamento repubblicano) e la sacrosanta esigenza, sottolineata da tutti i colleghi, di impedire il riproporsi ed il diffondersi di attività tenebrose e segrete che, agendo nell'ombra, mirano a realizzare vantaggi sfuggendo alle responsabilità che la legge sancisce.

Il livello di democrazia di un sistema politico si misura anche e soprattutto dalla capacità che esso riesce a dimostrare di saper espellere dal corpo sociale le tossine e i veleni che nei periodi di grande tensione sociale, politica e morale, cercano di annidarsi nei gangli vitali dello Stato. Quanto più basso è il livello di guardia per fattori interni e internazionali, tanto più esposte sono le istituzioni ad attacchi di organizzazioni illegittime che si rendono tanto più pericolose quanto minore è la capacità di tenuta del sistema di libertà e dei principi su cui si fonda ogni società democratica.

I disegni di legge con cui si istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta, si scioglie la P2 e si dà attuazione all'articolo 18 della Costituzione, mentre sono una risposta politica valida, costituiscono anche lo strumento che l'ordinamento si offre per l'azione di autotutela della propria minacciata integrità e per la riaffermazione della libertà di associazione; ma sono anche la riproposizione del divieto di costituzione di organizzazioni segrete mediante una puntuale regolamentazione dell'articolo 18 della stessa Costituzione, il cui principio non ha potuto trovare immediata attuazione anche in relazione ai devianti avvenimenti connessi all'attività della loggia massonica P2, per mancanza di precisi criteri di demarcazione tra associazionismo consentito e associazionismo vietato.

Si tratta, dunque, onorevoli colleghi, di una legge di attuazione costituzionale che definisce i connotati dell'associazione da ritenersi segreta e vietata dal nostro ordinamento costituzionale. Da qui la necessità di approfondire bene, come è stato fatto in quest'Aula e nella Commissione di merito, tale individuazione, perchè si tratta pur sempre di evitare sotto la spinta di fatti contingenti la mortificazione e la riduzione della sfera di operatività del diritto fondamentale di associazione dei cittadini. Lo sforzo che il Governo e le forze politiche hanno realizzato in questa direzione è stato accompagnato da prudenti valutazioni per ottenere il necessario equilibrio in un provvedimento che, è bene farlo presente, incide

in maniera significativa sulle garanzie dei cittadini tutelati a livello costituzionale.

I risultati, conseguiti nella definizione dei provvedimenti al nostro esame, sono caratterizzati dalla definizione certa di società segrete quali collegi illeciti e vietati dalla Costituzione, definizione che non intacca l'altro principio della libertà di associazione. Si può dire che si è raggiunto l'obiettivo di disciplinare senza limitare ciò che è già consentito, ma si è anche definito il quadro di riferimento normativo in relazione al quale oggi è più facile individuare ciò che si vuole vietare.

Il nuovo contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1523, così come modificato dalla 1ª Commissione, infatti, sembra rispondere meglio alle esigenze di chiarezza allargando la sfera di attività sul cui corretto esercizio possono incidere negativamente gli intrighi delle associazioni segrete. Faccio presente che questa nuova formulazione dell'articolo 1 dovrebbe far superare anche le difficoltà e i dubbi del collega Barsacchi in ordine all'esclusione, nella nuova formulazione dell'articolo 1, di alcuni organismi che egli citava: le società per azioni, per esempio, delle aziende a partecipazione statale. Io non ne ho la certezza ma ritengo che con la formulazione che abbiamo definito in Commissione (trattandosi di servizi fondamentali su base nazionale e parlando di enti pubblici nazionali anche economici) non sarà facile accettare un'interpretazione restrittiva in ordine agli effetti di questa formulazione. Se si tratta di enti pubblici nazionali o comunque di attività incidenti su servizi pubblici essenziali a livello nazionale, probabilmente devono essere comprese anche tutte le strutture attraverso le quali operano gli enti pubblici nazionali e, quindi, anche le società per azioni che sono strumenti operativi e tecnici, sia pure a carattere privatistico, degli enti nazionali di gestione.

Si è trattato in parte di adeguare la previsione normativa ad una situazione di fatto, e qui, non dobbiamo dimenticarlo, è stato merito di tutti i Gruppi politici, ma soprattutto del gruppo della Democrazia cristiana, avere evidenziato tale necessità ed avere

offerto, con proposte concrete, soluzioni che sono state accolte dal Governo e dalle altre forze politiche, soluzioni che oggi costituiscono la sostanza dell'articolo 1 del provvedimento. La nuova formulazione può superare e far superare il rilievo di genericità delle fattispecie previste, essendo adesso ben precisati i profili di qualificazione delle società da ritenersi segrete a norma dell'articolo 18 della Costituzione e, quindi, ben definita e delimitata la fattispecie di reato a fronte della quale diventa applicabile il sistema sanzionatorio stabilito dal successivo articolo 2 che commina le pene per i promotori e i dirigenti di associazioni segrete, non indiscriminatamente, ma nel quadro di garanzie assicurato dal principio di legalità, che poteva forse essere considerato non perfettamente rispettato nel combinato disposto degli articoli 1 e 2 del disegno di legge originariamente approvato dal Governo e su cui c'è stato anche un rilievo della Commissione giustizia di questa stessa Assemblea.

Senza entrare nell'esame dei singoli contenuti della legge (mi rifaccio alle esposizioni, scritte e orali, ricchissime, puntuali e precise dei colleghi senatori Vittorino Colombo e Bonifacio) chi parla non può non confermare alcune perplessità sul provvedimento, la prima delle quali attiene alla formulazione della disciplina dello scioglimento delle associazioni ritenute segrete in base a parametri e criteri definiti dal provvedimento. Se lo scioglimento delle associazioni segrete è un obiettivo essenziale per dare attuazione al divieto costituzionale, era allora preferibile — e lo è tuttora — determinare regole precise sulle procedure da seguire, soprattutto era da perseguire un sistema unico di procedimento che avesse come risultato lo scioglimento senza equivoci delle istituzioni segrete. Tale esigenza non risulta completamente soddisfatta neppure dalla nuova formulazione proposta a quest'Assemblea dalla Commissione, non persuadendo alcune risposte contrarie che sono state approntate ai rilievi formulati dalla Commissione giustizia. In fondo rimane il principio del doppio regime di scioglimento: l'uno, con decreto, su sentenza

passata in giudicato, l'altro, con decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con parere delle Commissioni di merito e nei casi straordinari di necessità ed urgenza. Nonostante le modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali, rimane pur sempre questo doppio regime delle procedure di scioglimento.

Io condivido le preoccupazioni relative alla mancata previsione del raccordo fra le due procedure e soprattutto le altre relative ad un generale affievolimento delle garanzie costituzionali cui dà luogo la procedura dello scioglimento in via amministrativa. Non si rispettano forse completamente le disposizioni dell'articolo 3 del codice di procedura penale sui rapporti relativi ai reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari e che siano oggetto nello stesso tempo di azione penale. Queste perplessità non contribuiscono a rendere chiarezza ad un provvedimento il cui scopo fondamentale è, come è facile capire, rivolto soprattutto a dare certezza di diritto a situazioni incidenti su aspetti essenziali del nostro ordinamento costituzionale. Nè vale la pena, onorevoli colleghi, di pensare a soluzioni o ad ulteriori motivazioni che fanno in qualche modo superare le perplessità. Non credo che in materia così delicata e in materia penale o comunque processuale penale, e a fronte di specifiche disposizioni dell'articolo 3 del codice di procedura penale, possiamo far richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico per quanto riguarda i rapporti tra procedimento amministrativo e procedimento penale. Qui non si tratta di elementi presupposti o criteri presupposti o principi generali presupposti. C'è una norma precisa dell'articolo 3 del codice di procedura penale e secondo chi parla sarebbe stato opportuno, per avere chiarezza in questa materia, data la delicatezza dell'argomento, introdurre strumenti meglio definiti per ridurre i margini di incertezza delle decisioni e per evitare l'insorgere di un contenzioso che sappiamo tutti quanto può risultare frenante in momenti in cui occorre prontezza di orientamento e definitività di soluzione.

Onorevoli colleghi, non vi è molto da aggiungere sugli altri aspetti del disegno di legge di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione e sull'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta. Noi esprimiamo come partito il voto favorevole su entrambi i provvedimenti, consapevoli che gli stessi sono volti a ricreare un rapporto di fiducia tra la pubblica opinione del paese e le istituzioni. Le vicende della loggia massonica P2, le implicazioni che esse hanno avuto all'interno dello Stato, delle amministrazioni dirette e indirette, le ombre che hanno suscitato nei gruppi politici sono tutte testimonianze di deviazioni i cui connotati sicuramente devono essere ancora ben individuati e precisati ma che già di per sè sono sintomi di un momento grave che la nostra società sta attraversando.

Il problema non è tanto di misurare il grado di implicazione nell'affare della P2 di questo o di quel gruppo politico: la maggiore colpa degli uni non può essere di conforto alla minore colpa degli altri. Il problema di fondo resta la constatazione che il nostro sistema democratico è ogni giorno esposto a colpi che ne riducono la credibilità generale determinando occasioni che accrescono e non diminuiscono il distacco tra i cittadini e le istituzioni. Quando un paese punta a cambiamenti non sulla base della prevalenza di progetti politici su altri ma solo sulla forza disgregatrice delle questioni morali, ciò vuol dire che il sistema generale non funziona. I saldi passivi conseguiti da alcune forze politiche non possono essere portati, o interamente portati, a saldi attivi di altre forze politiche perchè nessuno può legittimamente pensare di costruire le proprie fortune o le fortune, per quanto contano, dei propri gruppi politici sulla morte dello Stato e sulla decadenza delle sue istituzioni.

La Democrazia cristiana sin dal primo momento in cui è esplosa la vicenda della loggia P2, nella quale pur risultavano possibili implicati propri iscritti, ha ribadito senza esitazione l'incompatibilità tra l'appartenenza a tale loggia segreta... (*interruzione del senatore Murrura*), ... meglio alla

massoneria in generale e la militanza nel partito. Ciò ha fatto in forza dei valori di cui la DC è portatrice e la cui affermazione e attuazione sono affidate non solo all'azione complessiva del partito ma anche e soprattutto all'attività dei singoli iscritti e militanti. Tale incompatibilità dobbiamo confermare anche adesso, nel momento in cui, con l'approvazione dei provvedimenti, si mira in definitiva a sollevare il problema morale dei singoli o dei Gruppi dal problema giuridico e politico generale, allargando la proiezione dell'indagine sulle possibili deviazioni che la loggia massonica P2 ha determinato nei poteri dello Stato. Potrebbe qualcuno pensare che l'espansione e l'estensione dell'oggetto dell'indagine potrebbero in qualche modo far diminuire l'attenzione del mio partito e, quindi, ridurre la velocità dei giudizi avviati al proprio interno sui presunti iscritti alla società massonica o alla massoneria in generale. Ciò non è vero. L'opera di pulizia esterna non farà e non può far diminuire l'impegno interno a fare chiarezza; qui si tratta di abbandono di principi, di rinuncia a valori, di ripudio di scelte che ogni democristiano ha fatto nel momento d'avvio della propria volontaria militanza. Guai d'altra parte ad abbandonare la lotta!

La Democrazia cristiana dà il suo voto favorevole a questi provvedimenti, senza alcun dubbio e senza alcuna preoccupazione. I valori passano anche attraverso verifiche drammatiche e i valori che sono alla base della nostra scelta di democrazia costituzionale sono, soprattutto oggi e per noi, valori irrinunciabili. Siamo favorevoli al disegno di legge in materia di società segrete, perchè con esso non si tocca la libertà di associazione ma se mai si disciplina in termini precisi la libertà del segreto di associazione, determinando quando tale libertà diventa pericolosa per lo Stato e per le istituzioni. Siamo favorevoli, inoltre, alla Commissione d'inchiesta parlamentare, auspicando che essa faccia chiarezza su tutto e su tutti, secondo gli ampi e diffusi contenuti dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1484.

Non possiamo accogliere i rilievi che sono stati fatti qui da alcuni autorevoli colleghi, per i quali la Democrazia cristiana ha pro-

ceduto all'autoassoluzione dei propri iscritti. Finora non mi risulta, e se qualcuno ha prove in contrario lo venga a dimostrare qui e al paese, che c'è stata assoluzione; c'è un giudizio ancora in atto che va avanti con cautela. Secondo alcuni di noi dovrebbe andare avanti con maggiore risolutezza, ma comunque col gradualismo che è necessario allorché si tratta di incidere su diritti anche personali dei nostri iscritti e dei nostri dirigenti. Però io nego che finora la Democrazia cristiana abbia assolto in maniera semplicistica questo ruolo, perchè, senatore Spadaccia, a noi non preoccupa tanto avere la conferma della responsabilità di pochi nostri iscritti, ma preme soprattutto vedere verificata davanti a tutto il paese l'estraneità e l'onestà morale, politica e giuridica della maggioranza dei nostri iscritti e della maggioranza dei nostri dirigenti. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda della loggia P2, come è noto, descritta in modo pregevole e preciso anche in rapporto alle diverse fasi nel suo sviluppo dentro e fuori della massoneria ufficiale, ha dato origine al disegno di legge proposto dal Governo.

L'esposizione che ha fatto il collega Flaminio, fornendo nomi e riferimenti a fatti drammatici che ha vissuto il nostro paese, non solo mi esime dal fare un discorso sul merito, ma è rivelatrice di uno spaccato terrificante che riguarda l'intera vita pubblica del nostro paese. Segreta era questa consociazione illecita denominata loggia P2, occulto il suo fine reale, così ramificata la sua organizzazione da far sorgere interrogativi inquietanti sul fatto che nulla si sia tentato per fermarne lo sviluppo nei vertici e nei gangli più vitali del pubblico potere.

Ora occorre accertare sino in fondo — e lo si farà anche con l'inchiesta parlamentare — perchè e come questo sviluppo e que-

sta presa nella vita pubblica, già inquinata da logiche private di profitto, da corruzioni del potere come tale, si siano alimentati fino a divenire un grave e allarmante fatto politico nazionale.

Questo fatto non può tuttavia considerarsi come l'intera materia che vuole disciplinare il disegno di legge di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione. Per questo le norme di cui all'articolo 1 di questo disegno di legge identificano la figura e i connotati dell'associazione segreta vietata e rafforzano la illiceità già sancita costituzionalmente individuando gli elementi che concorrono a determinare una specifica figura di reato con relativa sanzione penale.

Nello stesso tempo l'articolo 4 dello stesso disegno di legge dispone lo scioglimento della cosiddetta Loggia P2. Aggiungiamo a quanto è stato già detto che la legge e la sua forza cogente sono però affidate ancor più in questo caso alla credibilità delle istituzioni ed anche alla indipendenza e alla autonomia di intervento e di azione istituzionale del giudice, come mostrano le meritorie indagini di quei valorosi magistrati che hanno condotto agli accertamenti del marzo 1981.

Questo elogio dei giudici deve essere compiuto in questa stagione in cui si mette in discussione la loro indipendenza e la loro funzione decisiva nell'assolvimento dei compiti istituzionali e deve essere fatto proprio qui, in Parlamento, perchè certamente le buone leggi si affidano all'opera meritoria di tutto il complesso delle istituzioni, ma hanno nella magistratura e nella sua indipendenza un elemento fondamentale di presidio.

La legge provvede qui per il passato — legittimamente, lo ha già acutamente e giustamente richiamato il senatore Bonifacio — in forza della natura immediatamente precettiva dell'articolo 18 della Costituzione.

Che lo scioglimento qui disposto per quanto riguarda la loggia P2 non sia un solo fatto politico ma un fatto di rilevanza giuridico-costituzionale non c'è dubbio in quanto questa statuizione non solo costituisce un preciso riferimento per le inchieste in

corso ma pone un punto fermo anche rispetto a necessità che sono emerse durante tutta questa vicenda di cui si è discusso e si è scritto attorno alla loggia P2, come emerge dallo stesso pregevole rapporto dei tre saggi, relativamente a quelle contrastanti fasi di un ipotizzabile rientro nella normalità da parte della loggia P2, sospesa nel 1976 dalla massoneria ufficiale ma con probabili attività occulte che sono arrivate fino al 26 marzo 1981.

L'ipotesi legale dell'articolo 1 comunque si configura al di là dei limiti e dei contorni dei fatti che ne hanno costituito l'antecedente politico e precisa invece i caratteri in presenza dei quali qualunque altra associazione debba ritenersi vietata in base all'articolo 18 della Costituzione come segreta. Il confine tra illecito penale, già contemplato nel codice in termini di rapporto associativo a scopo illecito, e illecito della segretezza dell'associazione in sé è così configurato, anche se la fattispecie legale descritta nell'articolo 1 poteva essere certo meglio formulata e ha subito un travagliato cambiamento in Commissione: in ogni caso risulta certamente chiaro l'intendimento del legislatore in rapporto alla norma costituzionale. E se è vero che l'associazione, per essere illecita in base a questa norma, deve possedere oggettivamente il requisito della segretezza, è altrettanto vero che tale elemento sostantivo deve essere esteso in modo qualificato agli scopi reali che l'associazione persegue: occulto deve essere questo fine reale e la stessa identità dell'associazione. La sussistenza di tali elementi è posta a garanzia del diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente contro ogni equivoco interpretativo possibile. È evidente che la chiarezza delle norme in questo senso esclude qualsiasi pericolo di caccia alle streghe, di cui si è parlato, che non è un pericolo che si può esorcizzare mostrando un eccessivo spirito di cautela quando qui si tratta di avere coraggio, una volta che si ha in mano una legge chiara, per intervenire.

L'equilibrio è dato proprio da una formulazione della norma che contiene quegli elementi caratteristici dell'associazione segre-

ta in una costruzione che consente una valutazione della fattispecie concreta che non sia arbitraria, che non sia parziale, che non sia tendenzialmente liberticida o violatrice dei diritti dei cittadini di associarsi liberamente.

Dubbi e riserve della Commissione giustizia su questo punto non sono stati da me pienamente compresi; nè ho ben compreso che cosa ha inteso esprimere questa Commissione del Senato nel fornire il suo parere quando accenna a una diversa calibratura, sotto il profilo tecnico-giuridico, della norma relativa all'articolo 1.

Certo che l'articolo 18 della Costituzione, come fu proposto anche dall'onorevole Togliatti alla Costituente, ha configurato una ipotesi chiara di associazione segreta illegale, proprio perchè ampia, completa e senza condizioni è e deve essere la libertà di associazione garantita dalla Repubblica. Quindi un'attività pubblica, politica, sociale dei cittadini associati che si deve svolgere alla luce del sole non può che risultare ancor più garantita da ogni illecita interferenza conseguibile a mezzo di società segrete. L'attività pubblica tutelata non può essere solo quella propria degli organi costituzionali; negli anni '80, l'attività pubblica ed economica largamente coincidono per cui non soltanto l'attività degli organi di Governo e quella della pubblica amministrazione, ma anche quell'attività che è definita come propria dell'intervento pubblico in economia, che assume mille forme, deve essere considerata rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 1. Noi siamo il paese che ha più estesa la gamma dei mezzi e delle forme dell'intervento pubblico in economia, quindi bisognava formulare meglio la norma e completare in questo senso il testo del Governo per coprire anche questa vasta area dell'intervento pubblico che del resto ha costituito elemento essenziale per quanto riguarda la stessa vicenda della loggia P2. Questo richiamo deve servire sia per formulare una norma che riguardi tutte le possibili configurazioni delle associazioni segrete, che per raccogliere un allarmato segnale che proviene dal mondo economico che il Parlamento non può ignorare.

Su questo punto diffidenze, resistenze sono emerse nella maggioranza, nonostante ripetuti tentativi costruttivi del relatore per superare queste difficoltà. Alla fine, si è arrivati ad un testo soddisfacente ma tutto questo certo non ha permesso o non ha favorito una formulazione più chiara, più onnicomprensiva di tutte le ipotesi, così articolate nella realtà italiana, dell'intervento pubblico nell'economia che occorreva invece tutelare da forme di interferenze illecite, costituite a mezzo di società segrete.

Comunque, dal testo attuale nessuna forma di intervento pubblico nell'economia può essere esclusa *a priori*. E questo mi preme sottolinearlo.

L'interprete ha comunque davanti un testo che non esclude *a priori* nessuna forma di intervento pubblico in economia ed ha come riferimento, oltre alla precettività dell'articolo 18 della Costituzione, un ampio richiamo ai servizi di interesse nazionale.

Coerenti ci appaiono i provvedimenti di natura amministrativa che devono conseguire all'accertamento, giustamente previsto in sede giudiziaria.

È sembrato più corretto non sfuggire ad un eventuale controllo di legittimità in sede giurisdizionale, garantendo meglio i diritti dei cittadini; è da approvare anche la ipotesi, rivelatasi efficace in altri episodi ed in altre esperienze, di un intervento amministrativo in caso di necessità e di urgenza, che non è contrastante con quel meccanismo di garanzie ed è corretto dal punto di vista dei principi generali dell'ordinamento.

Con quest'insieme di norme (anche quella importantissima che consente un corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari), lo stato di diritto non circoscrive nessuna sfera di libertà dei cittadini, ma si rafforza nella sua difesa, soprattutto rendendo più chiaro e certo il diritto dei singoli e combinando questa tutela con quella più efficace difesa dello Stato in sé, necessaria di fronte all'aggressione di congiure così insidiose e da fenomeni come quello della loggia P2.

Se la solidale copertura dell'assistenza reciproca, a scapito dell'applicazione corretta delle leggi, che un'associazione segreta fornisce ai suoi membri è da considerarsi un reato, è certo che è stato giusto da parte della Commissione estendere tale configurazione di reato ai partecipanti al fatto associativo, come un completamento necessario. È sembrata importante questa estensione, considerato che la macchia d'olio della loggia P2 si è estesa grandemente e si può estendere domani in modo multiforme un'attività di questo genere.

È chiaro che, così completata la normativa penale con l'estensione del reato ai partecipanti e non solo più ai promotori, rimane ferma la nostra convinzione che non tutto può essere affidato alla repressione penale (non abbiamo questa visione falsa della realtà).

Gli interrogativi si possono sollevare anche in forma di moniti rivolti alla maggioranza, richiamano l'opera di governo che è necessaria; interrogativi che salgono dai fatti.

Troppi imputati ed imputandi si sentono già assolti; troppe condiscendenze si sono mostrate; troppe debolezze sono emerse nella vita stessa dei partiti che hanno avuto l'esperienza della loggia P2 in casa.

Altri interrogativi riguardano certamente il modo in cui si è potuti arrivare ad un simile sviluppo di questa intricata rete di potere; come è potuto crescere un simile potere di fatto? L'interrogativo riguarda concretamente il fatto che i soci di una setta segreta si siano potuti adoperare per acquisire un maggiore grado di autorevolezza e di potere, sicchè quanta più forza ognuno poteva conseguire, tanta più potenza ne derivava per l'organizzazione cui appartenevano.

Qual è il metodo usato, allora, se non quello che deriva non solo dalla ritualità e da un certo modo di procedere dell'associazione, ma anche dal modo di governare, di istruire, di decidere le questioni pubbliche? Quale confine vi è tra l'indebita interferenza di una associazione segreta e i metodi della raccomandazione di gruppo, della pressione di gruppo per ottenere pubblici favori? Dubbi ed interrogativi che si possono sciogliere non solo varando una legge; non solo proponendosi un'opera di moralizzazione, ma anche cambiando metodi e vigilando perchè questi cambiamenti siano concreti; dubbi e interrogativi che si possono sciogliere nel pieno dispiegarsi di un'opera di moralizzazione, di risanamento della vita pubblica dove il lecito sia garantito con il pieno e reale adempimento delle leggi e ciascuno eserciti il proprio dovere nel proprio ambito istituzionale. Questo significa che non ci si può soltanto affidare alla repressione penale, ma che occorre qualcosa di più.

Certo, molto è affidato ai giudici; moltissimo, però, agli amministratori e ai governanti perchè non cessi mai l'opera di vigilanza e di prevenzione. I segni di un certo travaglio e di una difficoltà emersi durante la discussione, alcune eccessive cautele mostrate verso i membri della setta di Licio Gelli, affiorati nell'ambito dei partiti, con alcuni garantismi strumentali, lasciano presagire tempi difficili anche per l'attuazione di questa legge. Questo aumenta il valore del nostro compito, non solo di contribuire fattivamente a definire un testo legislativo più rigoroso possibile, ma anche di tenaci portatori di una esigenza di andare fino in fondo, di far luce, di accertare tutte le responsabilità e tutte le deviazioni da qualsiasi parte provenienti.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue M A F F I O L E T T I). Richiamiamo in questo senso un'opera che reclama una responsabilità precisa del Governo, perchè mentre tutti i canali proce-

dono, quello disciplinare, quello amministrativo, quello giudiziario e quello legislativo, tutto si riconduce ad unità sotto il profilo di una responsabilità politica che

comporta inoltre un'opera di prevenzione e di vigilanza rigorosa.

In primo luogo è necessario che nei testi che andiamo ad approvare sia trasfusa una reale, coerente volontà politica di operare con fermezza; il momento che attraversa il paese lo richiede: lo richiede senza mezzi termini e senza prove d'appello nei confronti di chi governa.

È opera di governo non tollerare, nè legittimare all'interno di una logica di maggioranza per alcun motivo quei meccanismi che hanno reso attuabile quell'organigramma occulto che doveva garantire ai soci della P2 autorevolezza e potenza di gruppo tali da configurare uno stato nello stato; nè alcun sodalizio estraneo al modo democratico di far politica e di esercitare i diritti propri di una democrazia può però prosperare e svilupparsi senza avere questo ombrello protettore che è costituito dal modo di governare e di intendere la politica.

Tutto questo non consente di affidarsi ad un testo, ma impone un'opera necessaria sul piano più generale della direzione politica per attuare i principi della legalità repubblicana in modo vigilante e rigoroso. Una democrazia è invincibile se per tutti è inderogabile il principio di legalità, come per tutti i servitori dello Stato è unico e tale deve rimanere il giuramento di fedeltà alle istituzioni repubblicane. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I . Signor Presidente, perchè diamo tanta importanza ed assicuriamo tanta attenzione ai provvedimenti che il Senato oggi si accinge a prendere? Perchè ci siamo preoccupati e ci preoccupiamo di assicurare ai provvedimenti il consenso più ampio, lo schieramento di voti maggiore possibile? Perchè il Presidente del Consiglio è venuto di persona ad introdurre il dibattito di questa mattina, testimoniando così che il Governo dà lo stesso giudi-

zio nostro di importanza emblematica di ciò che ci accingiamo a votare? La ragione sta nella gravità estrema della congiura che è stata scoperta, nel pericolo grave che ha corso la Repubblica, nella estensione dell'infezione, nella saldatura che si è verificata tra interessi criminali e personali e fini di destabilizzazione politica dello Stato, nella partecipazione alla congiura di organismi e uomini ai quali avevamo affidato il compito di garantire la sicurezza dello Stato e ai quali avevamo affidato la tutela delle nostre libertà civili.

L'intreccio criminale, di cui ancora non è stato possibile scoprire tutti i collegamenti e tutti i passaggi, ha lasciato dietro di sé perfino delitti e forse stragi, certamente ricatti, pressioni, taglieggiamenti e inganni e se non fosse stato per alcuni magistrati coraggiosi, che qui voglio elogiare senza riserve, oggi saremmo ancora prigionieri delle trame predisposte per ingannarci e degli uomini che si erano infiltrati in alcune posizioni chiave dello Stato.

Oggi qui, assumendo alcuni provvedimenti atti a ristabilire l'ordine turbato ed a rendere impossibile il ripetersi di fatti così gravemente preoccupanti, mostriamo (per la rilevanza anche formale che diamo a questi avvenimenti, per l'ampiezza del voto che cerchiamo di garantire e per la comune volontà del Parlamento e del Governo) di aver capito la gravità del pericolo corso. Il problema non è mai stato in alcun momento sottovalutato. Il Governo ne ha fatto fin dalla sua nascita l'elemento portante della sua stessa legittimazione, avendo posto la questione morale come una delle quattro emergenze nazionali. Il Parlamento non ha perduto un solo giorno. Eppure c'è stato, signor Presidente, un subdolo ed insistente tentativo di « distrarci », di portarci « fuori tema e fuori misura » attraverso un'azione di « minimizzazione » o di « riduzione » di ciò che è stato commesso e che ha visto impegnati anche grandi nomi della stampa e del diritto, abbassando la questione ad una sorta di « lite di famiglia », all'interno della massoneria, quasi la « degenerazione » di una cellula impazzita in un corpo sano.

Così è nata l'accusa che si fosse in presenza di una vera e propria caccia alle streghe andando in questo con mano troppo pesante, commettendo nei confronti dei poveri iscritti alla P2 « ingiustizie intollerabili », come ha scritto un giornalista fra i più famosi, e « facendo strage » di generali e di funzionari dello Stato. Abbiamo così potuto leggere della « mostruosità » morale e giuridica di proiettare la responsabilità che sarebbe solo del fuggiasco capo della P2, trasformato in « colpevole unico » di tutto, su tutti quelli che commisero il peccato veniale di iscriversi ad una loggia di mutuo soccorso, essendo la famosa lista dei 953 composta di gente che si sarebbe trovata nei guai per « qualche abuso » di Gelli — cito sempre testualmente — o se si vuole per « eccesso dell'amicizia », per leggerezza e imprudenza e non di più. E così abbiamo ascoltato, sempre da fonti giornalistiche fra le più qualificate, l'invito a non « perseguire » degli innocenti, a non danneggiarli in alcun modo anche con semplici provvedimenti cautelativi, quasi che costoro non avessero tentato di fare e i più non avessero fatto avanzamenti di carriera e di rango attraverso questo associarsi nelle varie logge coperte o segrete, quasi che essi non fossero tenuti a restituire i vantaggi acquisiti, non dovessero arretrare dalle carriere folgoranti, dai concorsi addomesticati, dal merito calpestato, dalle scorciatoie frequentate con tanti vantaggi. Comunque anche questo tentativo di « turbativa » è andato a monte perchè Governo e Parlamento sono rimasti, fin dal primo momento, entro ambiti di assoluta garanzia, all'interno di quei diritti personali che la Costituzione « riconosce e garantisce » come « inviolabili » e quindi immodificabili. Il Governo ha proceduto nel modo più corretto, in un primo momento affidando ad un comitato amministrativo di inchiesta — quello dei tre saggi — il compito di accertare se concorrevano i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la cosiddetta loggia P2 fosse da configurarsi come associazione segreta vietata in quanto tale dall'articolo 18 della Costituzione. Poi, avendo ricevuto una risposta affermativa, chiedendo al Consiglio

di Stato un ulteriore parere sull'attuale vigenza, la sfera di applicabilità e criteri di applicazione dell'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza. Infine, avendo ricevuto anche qui parere affermativo, accompagnato dal giudizio che le libere istituzioni avevano realmente corso un grave pericolo in conseguenza dell'attività della P2 e che fosse necessario, al di là di ogni altra considerazione, restaurare l'ordine giuridico e punire i colpevoli, come ha scritto il Consiglio di Stato, il Governo ha avviato procedure amministrative singole e personali per i dipendenti pubblici chiedendo che il giudizio, previa l'acquisizione degli opportuni elementi di prova, fosse fondato sulla effettiva partecipazione dell'incolpato all'associazione segreta e che le sanzioni fossero graduate sulla effettiva responsabilità di ciascuno.

Per ultimo, il Governo ha presentato il disegno di legge che stiamo esaminando di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e per lo scioglimento della loggia P2; contemporaneamente il Parlamento con atto pressochè unanime ha portato avanti il provvedimento di istituzione di una Commissione di indagine sulla loggia P2 per accertare tutta la storia di questa associazione segreta e criminale e per accertare il grado di inquinamento portato allo Stato. Tutto un ventaglio, come si vede, di iniziative, allo stesso tempo caute e coraggiose, in nessuna parte e in nessun momento discriminatorie e persecutorie, tutte tese ad accertare i fatti, a colpire i colpevoli, a rendere impossibile la ripetizione del complotto, a garantire più fortemente le fondamenta democratiche della Repubblica. Quello che è stato fatto andava fatto e il modo in cui lo si è fatto è quello giusto, a cominciare dallo stesso scioglimento della P2 che rimane l'atto politico più rilevante del provvedimento che stiamo per adottare. Qualcuno ha parlato di « inutile rituale formalistico » perchè lo scioglimento sarebbe già avvenuto nei fatti, non essendo più la loggia di Gelli coperta dal segreto, essendo i suoi elenchi ormai noti, essendovi 24 inchieste giudiziarie in pieno svolgimento e così pure deci-

ne di procedimenti amministrativi. Ma in realtà lo scioglimento della P2 è elemento pregiudiziale per poter avviare nella legalità e non nell'arbitrio tutti i conseguenti procedimenti di vario genere contro i quasi 1.000 aderenti al sodalizio fraudolento. La verità è, come ha scritto un noto giurista, che, singoli procedimenti penali a parte, nessuno poteva fare niente di sicuramente lecito dal punto di vista del nostro ordinamento giuridico contro gli iscritti alla loggia, finchè essa non fosse stata sciolta d'autorità — perchè di per sè illecita — da parte dei pubblici poteri. Ma lo scioglimento presupponeva l'accertamento inequivocabile che la volgare associazione parassitaria e di mutuo soccorso fra aspiranti massoni era diventata, per gli scopi criminali dei suoi capi, una pericolosa associazione segreta, vietata come tale dall'articolo 18 della Costituzione. Occorreva quindi — non esistendo niente nella legislazione italiana, pur così ricca e variegata, che consentisse di affermare in maniera inequivocabile cosa sia una associazione segreta — una legge del Parlamento che finalmente desse attuazione alla disposizione costituzionale sul divieto di associarsi segretamente, che la Carta repubblicana pone dopo la significativa consacrazione del generale e garantito « diritto di associarsi liberamente per tutti i cittadini senza autorizzazione per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale ». Questa legge ora è davanti a noi e stiamo per vararla, mi auguro con larghissimo consenso, assieme alla Commissione d'inchiesta che dovrà permettere al paese di sapere tutta la verità e solo la verità.

Non posso però chiudere, signor Presidente, senza sollevare un problema di principio, quasi un problema morale. Il Governo nella circolare inviata alle singole amministrazioni dello Stato ha ricordato che il parere del Consiglio di Stato considera per le sanzioni solo coloro che hanno un rapporto di impiego con lo Stato o con un ente pubblico. Il Governo ha ricordato anche che la tematica sanzionatoria e repressiva non può esaurirsi però nell'ambito del rapporto del pubblico impiego. L'investitura di pubblici uffici — dice la circolare del Presiden-

te del Consiglio — l'affidamento di compiti rilevanti ai fini dell'interesse pubblico impongono pubblici doveri analoghi a quelli scaturiti dal rapporto di pubblico impiego. Tali doveri trovano origine e sostanza in principi essenziali per la tutela dell'ordinamento democratico. E l'aver perseguito fini occulti, l'aver svolto attività clandestine in obbedienza ad obblighi assunti con l'appartenenza ad una organizzazione segreta non può non essere valutato nei confronti di chi sia stato preposto all'amministrazione di un pubblico ente. L'appartenenza cioè all'associazione segreta non può non incrinare quel rapporto di fiducia che ha presieduto alla scelta del pubblico amministratore. Il venir meno di tale requisito deve conseguentemente condurre alla cessazione dell'esercizio delle funzioni affidate nelle forme della decadenza o della revoca secondo i rispettivi ordinamenti e statuti e previe le prescritte contestazioni.

A me sembra che questo concetto vada portato, signor Presidente, un poco più avanti, oltre la pubblica amministrazione, verso quel mondo politico che non può essere reso irresponsabile qualunque cosa faccia o compia, che non può autoassolversi, che non può scaricare sempre su altri responsabilità che sono sue, quando sono sue; il concetto di decadenza o di revoca deve essere portato più in alto e, per essere credibile, deve essere esercitato in modo più rigoroso all'interno della classe politica. Quando il Presidente del Consiglio dice che vi è stato un modo deviato di intendere lo Stato, il politico non può chiamarsi fuori da una qualsiasi responsabilità, tanto meno deve rimanere escluso perchè è protetto da garanzie più forti di quelle rese ai normali cittadini. L'aria della Repubblica deve essere resa irrespirabile per chi ha deviato, ma per tutti, non solo per alcuni, per i più deboli o i meno furbi.

Certo, nessuno è colpevole, signor Presidente, prima dell'accertamento definitivo delle sue responsabilità. Ma nessuno è innocente solo per sua affermazione. La partita quindi rimane aperta e gli strumenti per

chiuderla, e chiuderla bene, oggi siamo qui per darceli con questi due provvedimenti, portando avanti contemporaneamente il disegno di legge del Governo e la Commissione di inchiesta di iniziativa parlamentare, in modo che sia possibile finalmente chiudere tutta la ferita inferta.

Lasciatemi dire solo questo: in quanto si è fatto, noi repubblicani abbiamo messo tutta la nostra volontà e tutta la nostra profonda convinzione; in quello che ancora resta da fare non saremo da meno.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,45).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea